

CC.

TORNATA DI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1906

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Disegni di legge:

Piantagioni lungo le strade nazionali (<i>Discussione</i>)	7633
CARMINE (<i>ministro</i>)	7637
CAVAGNARI	7634
DAL VERME	7633-34-35
GUERCI	7636
LACAVA	7638
POGGI	7636
PRESIDENTE	7634
SESIA	7634
Provvedimenti per la Somalia Italiana meridionale (Benadir) (<i>Approvazione</i>)	7638
Aumento della dotazione della Camera dei deputati (<i>Approvazione</i>)	7639
Spedizione nell'Oceano Indiano sul piroscato Paraguay (<i>Approvazione</i>)	7639
PRINETTI	7639
Abolizione del sequestro preventivo dei giornali (<i>Discussione</i>)	7643
BARZILAI	7653-56
BERENINI	7646-49
COCCO-ORTU	7648
DI STEFANO	7652-56
FAELLI (<i>relatore</i>)	7647
	7649-55-57-58-59
FALASCHI	7654
GRAFFAGNI	7656-58
MIRABELLI	7643-49
PANSINI	7658
SACCHI (<i>ministro</i>)	7650-55-56-58
SONNINO (<i>presidente del Consiglio</i>)	7658
TURATI	7657
Modificazioni al testo unico dell'ordinamento dell'esercito (MAINONI) (<i>Presentazione</i>)	7659
Personale civile dei depositi allevamento dei cavalli (Id.)	7659
Interrogazioni:	
Omicidio in quel di Perticara:	
BATTELLI	7624
DE NAVA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	7624
Regolamenti speciali universitari:	
BATTELLI	7625
CRE DARO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	7625

Scioglimento del Consiglio comunale di Stradella:

DE NAVA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	Pag. 7625
MONTEMARTINI	7626
Porto di Viareggio:	
BIANCO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	7626
MONTAUTI	7627
Emigrazione di un dipinto del Giorgione (<i>Cristo con la Croce</i>) in America:	
CRE DARO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	7628
ROSADI	7629
Scuola militare di sanità di Firenze:	
MARAZZI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	7629
ROSADI	7630
Inaugurazione di una bandiera del gruppo anarchico « XXIX luglio »:	
DE NAVA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	7630-31-32
FAELLI	7630-32
Sciopero del personale della Navigazione generale:	
CABRINI	7661-62
SONNINO (<i>presidente del Consiglio</i>)	7661

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari:	
BARZILAI	7641
BERTETTI	7642
CARMINE (<i>ministro</i>)	7642
CAVAGNARI	7641
FAELLI	7641
GALLINI	7660
GIOLITTI	7641-42-59-60
MAINONI (<i>ministro</i>)	7659-60
PANTANO (<i>ministro</i>)	7638
PRESIDENTE	7638-41-42-43-60
SACCHI (<i>ministro</i>)	7643
Completamento di una Commissione:	
DI STEFANO	7660
GUARRACINO	7660
PRESIDENTE	7660
SONNINO (<i>presidente del Consiglio</i>)	7660

Proposta di legge (*Approvazione*):

Comuni autonomi di Besnate e di Jerago con Orago	7632
Rinvio d'interrogazioni	7624-25

La seduta comincia alle ore 14.15.

VISOCCHI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo per motivi di salute l'onorevole Rizza Evangelista, di giorni 10.

(È concesso).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima interrogazione iscritta nell'ordine del giorno è quella dall'onorevole Buccelli diretta ai ministri dell'agricoltura, delle finanze e dell'interno, « per conoscere in qual modo e con quali risultati vengano spese le lire 150,000 stabilite dalla legge 11 luglio 1904, n. 388, contro le frodi nella preparazione e commercio dei vini ».

DE NAVA, sottosegretario di Stato per l'interno. Per la parte che riguarda il Ministero dell'interno io già risposi all'onorevole Buccelli allorché si discusse il bilancio dell'interno. Per l'altra parte, che riguarda il Ministero di agricoltura, prego l'onorevole Buccelli di acconsentire che l'interrogazione rimanga iscritta nell'ordine del giorno sino al ritorno dell'onorevole Ottavi.

BUCCELLI. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora questa interrogazione rimane nell'ordine del giorno.

Segue l'interrogazione diretta dagli onorevoli Fabri e Torrigiani, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se intenda presentare un disegno di legge di riforma, lungamente desiderata, della vigente legge forestale ».

Ma, essendo assenti gli onorevoli interroganti, essa si intende ritirata.

Essendo assente da Roma l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e l'onorevole ministro guardasigilli, avendomi informato d'essere trattenuto altrove per doveri d'ufficio, è necessario rimandare la interrogazione dell'onorevole Paniè, che rimane nell'ordine del giorno.

Per la stessa ragione, rimangono nell'ordine del giorno le interrogazioni dagli onorevoli Cottafavi ed Aprile rivolte al ministro di grazia e giustizia.

Per l'assenza dell'interrogante, si considera ritirata l'interrogazione dell'onorevole Basetti, al ministro della pubblica istruzione, « sui risultati di recenti concorsi a cattedre universitarie, e specialmente a quella di oculistica nell'Università di Siena ».

Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro degli affari esteri ma, non essendo presente nè l'onorevole ministro, nè l'onorevole sottosegretario di Stato, questa interrogazione viene differita.

L'onorevole Battelli interroga il ministro dell'interno, « per conoscere i provvedimenti che intenda prendere per l'omicidio di un cacciatore commesso da un carabiniere in quel di Peticara, e per impedire il ripetersi di simili avvenimenti in quella regione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

DE NAVA, sottosegretario di Stato per l'interno. I carabinieri di cui si tratta furono denunciati all'autorità giudiziaria: si aprì un procedimento ed in Camera di consiglio il tribunale dichiarò che non vi era luogo a procedimento per omicidio volontario ma per omicidio colposo. Il risultato definitivo del procedimento non è ancora noto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli per dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

BATTELLI. Io non posso essere soddisfatto, disgraziatamente, della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato...

Voci. Disgraziatamente?

BATTELLI. ...disgraziatamente perchè avrei avuto piacere di potermi dichiarare soddisfatto. Io posso dirmi quasi testimone di quei fatti, perchè li ho uditi dal labbro stesso di coloro che li hanno presenziati, e mi permetto di raccontarli alla Camera, perchè essa possa giudicare come sia giustificato il sentimento che si va infiltrando nelle nostre popolazioni, che, cioè, mentre nell'Italia meridionale si può benissimo tirare sulla folla sotto il comando di un delegato, nei nostri paesi invece i carabinieri possono a loro bell'agio tirare di spontanea volontà sopra un cittadino qualunque, di qualunque partito e condizione, e non avere alcuna punizione.

PRESIDENTE. Onorevole Battelli, queste sono sue induzioni.

BATTELLI. Vedrà, onorevole Presidente, che esse scaturiscono senz'altro dai fatti.

PRESIDENTE. Ma da un fatto speciale non si può dedurre una conseguenza generica.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Cominciamo col chiarire anche che il fatto è avvenuto il 17 dicembre.

BATTELLI. È verissimo, ma io parlo dei fatti e non alludo a nessun membro del Governo.

Ecco dunque la narrazione breve e precisa. Un povero contadino si permise una domenica mattina di recarsi a caccia, e due carabinieri, che se ne accorsero, si diedero ad inseguirlo. Uno di questi, avendo inciampato in un filo di ferro, cadde, si fece male al ginocchio, e preso dall'ira per questo fatto (è cosa umana, e può succedere a uomini di qualunque condizione) - spianò il fucile contro il contadino e lo stese al suolo moribondo. Di ciò si hanno testimoni di ogni condizione sociale, fanciulli ed adulti. Ebbene, al processo che ne seguì - io non so perchè - non fu chiamato nessuno di questi testimoni, e furono interrogati soltanto i carabinieri. I quali furono lasciati per due giorni indisturbati a scorrazzare spavalda-mente per il villaggio, con stupore ed indignazione della popolazione intera.

Ora se si continua di questo passo...

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma perchè si deve continuare di questo passo?

BATTELLI. Perchè questi fatti si ripetono con allarmante insistenza. Ho oggi stesso un'altra interrogazione intorno a un fatto simile avvenuto a sessanta chilometri di distanza nello stesso circondario, e precisamente nel villaggio di Schieti, dove due carabinieri uccisero un povero minatore inerme, nell'atto in cui era per coricarsi nella propria stanza, mossi da gelosia di donne.

Ecco perchè questi fatti, ripetendosi continuamente fanno sì che nei nostri paesi l'arma dei reali carabinieri, invece di rappresentare la difesa della libertà dei cittadini e dei loro diritti, costituiscono piccole brigate di bravi violenti, rinnovando le gesta dei carabinieri del Papa. Ormai non si fa più fra gli uni e gli altri nessuna differenza.

PRESIDENTE. Ma questi sono giudizi avventati, onorevole Battelli.

BATTELLI. No, è bene che questo si dica, perchè in questo modo non si difendono le istituzioni e non si difende neppure quel senso di giustizia, che va ogni giorno scemando con danno di tutti.

PRESIDENTE. Ora viene un'altra interrogazione dall'onorevole Battelli diretta al ministro della pubblica istruzione « per

sapere se intenda emanare i regolamenti speciali universitari, che ebbero già il parere favorevole del Consiglio superiore ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CREVARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Posso assicurare l'onorevole Battelli che i regolamenti universitari speciali saranno inviati al Consiglio di Stato tra pochissimi giorni.

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BATTELLI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione.

PRESIDENTE. Seguirebbe un'altra interrogazione dell'onorevole Battelli al ministro di grazia e giustizia, ma, non essendo presenti nè l'onorevole ministro, nè l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia, questa interrogazione conserva il suo posto nell'ordine del giorno.

È la volta di un'interrogazione dell'onorevole Montemartini ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Siamo d'accordo con l'onorevole Montemartini di aspettare il ritorno in Roma del sottosegretario di Stato per la giustizia.

PRESIDENTE. Sta bene. Anche questa interrogazione viene differita.

Lo stesso onorevole Montemartini interroga il ministro dell'interno « sullo scioglimento del Consiglio comunale di Stradella ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo scioglimento del Consiglio comunale di Stradella fu determinato dalle ragioni che furono esposte chiaramente nella relazione che precedette il decreto di scioglimento. Con le elezioni ordinarie del luglio la rappresentanza di Stradella si trovò divisa in due partiti opposti e di forza eguale. Per effetto di questi partiti e per tendenze diverse dei partiti stessi, il Consiglio comunale non fu in grado di eleggere la Giunta, perchè tutti i consiglieri votarono scheda bianca. In un'altra riunione non si votò che per la sola Giunta, e per il sindaco non si riuscì a mettersi d'accordo: si aveva un Consiglio con parità numerica,

e quindi nell'impossibilità di funzionare, il che costituisce una delle principali ragioni per cui si rendono spesso necessari gli scioglimenti dei Consigli comunali: al quale inconveniente si intende di riparare con il disegno di legge che fra breve verrà in discussione in questa Camera. Dopo di ciò avvenne un altro fatto, che cioè nove dei consiglieri comunali si dimisero. Ed in questa situazione non era possibile andare avanti e si dovette procedere allo scioglimento. L'onorevole Montemartini riconoscerà che quel provvedimento non fu determinato che dal motivo solo di assicurare il funzionamento del Consiglio comunale. Gli elettori diranno l'ultima parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Montemartini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONTEMARTINI. L'onorevole sottosegretario di Stato può prevedere che, se io ho presentato la mia interrogazione dopo aver letto la relazione che precede il decreto di scioglimento, non posso oggi dichiararmi soddisfatto della lettura di un riassunto di quella relazione.

Il Consiglio comunale di Stradella funzionava regolarmente, perchè, fino a prova contraria, dieci costituiscono una maggioranza di fronte a nove, tanto più quando i dieci hanno la forza morale che viene da una elezione recente.

Il Consiglio aveva formato una Giunta, aveva approvato il bilancio e tutti gli atti principali di un'amministrazione, e se i nove consiglieri rappresentanti la minoranza si sono dimessi, bastava ricorrere ad elezioni parziali, nè c'era bisogno di disturbare il corpo elettorale per una elezione generale.

Io spero che gli elettori dimostreranno che fu errato il provvedimento del Governo; mi sarei augurato però che, mentre il Governo presentava un disegno di legge per disciplinare lo scioglimento dei Consigli, non avesse violato il disegno di legge prima ancora di portarlo alla Camera.

DE NAVA, sottosegretario di Stato per l'interno. Era già predisposto lo scioglimento.

MONTEMARTINI. Sconfessate?

DE NAVA, sottosegretario di Stato per l'interno. Non sconfesso nulla; voglio ristabilire le date.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Montauti al ministro della marina « per sapere se e quando intenda, conforme praticasi già per altre località, fare assumere dall'ufficio di porto di Vi-

reggio il servizio delle matricole della gente di mare e delle navi ascritte a quel circondario marittimo, assecondando così, conforme a giustizia, le ripetute richieste della numerosa classe di marinai ed armatori marittimi che attualmente sono costretti a recarsi a Livorno per i continui loro rapporti con le autorità portuali, con perdita di tempo e spese non indifferenti ».

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sottosegretario di Stato per la marineria.

BIANCO, sottosegretario di Stato per la marineria. L'onorevole Montauti desidera sapere quando si intenda fare assumere dall'ufficio di porto di Viareggio il servizio delle matricole della gente di mare e delle navi ascritte a quel circondario marittimo. Tale domanda fu rivolta, oltre che da parecchi altri cittadini, dal municipio di Viareggio. Faccio notare che il lavoro al quale sono costretti i capitani mercantili e la gente di mare di Viareggio è ben lieve, perchè l'ufficio circondariale si incarica di espletare le pratiche con la capitaneria di Livorno. Questa domanda fu passata alla Commissione reale, la quale avrà l'incarico di studiare e riferire in merito.

In ogni modo riconosco che la domanda dell'onorevole Montauti è perfettamente giustificata; data l'importanza del movimento attuale della marina di Viareggio, presto o tardi si prenderà un provvedimento. Ma del resto abbiamo tanta scarsità di personale a Livorno che non si sa come fare per mandare un impiegato a Viareggio.

Ma posso assicurare l'onorevole Montauti che non appena sarà possibile di aumentare il personale, sarà nostra cura di soddisfare questi legittimi interessi. È vero che questa facilitazione è concessa a Chioggia, Torre del Greco e Siracusa, ma posso assicurarlo che il Governo farà del tutto per estenderla anche a Viareggio, notando che anche altri centri marineschi, come Procida, Salerno e Camogli, non hanno i benefici che ora si chiedono per Viareggio.

MONTAUTI. Quando si farà l'aumento?

BIANCO, sottosegretario di Stato per la marineria. Posso aggiungere che giorni fa abbiamo mandato un ufficiale del Genio militare a Viareggio per studiare l'ampliamento di quei locali. La capitaneria del porto di Viareggio è così ristretta, che bisogna aumentare i locali per contenere quei famosi registratori, che egli conosce come me. Dirò inoltre all'onorevole Montauti che egli conosce i sentimenti di simpatia che mi le-

gano alla popolazione di Viareggio, e sia come membro del Governo, e sia come ufficiale di marina, farò di tutto per contenere nel miglior modo possibile i desideri di quella nobile ed industrie popolazione marinara.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montauti per dichiarare se sia soddisfatto.

MONTAUTI. Se il provvedimento della mia interrogazione potesse consentire ancora nuove dilazioni ed indugi, io dovrei appagarmi delle assicurazioni datemi dall'onorevole sottosegretario di Stato per la marina, tanto, in vero, esse sono state aperte e cortesie. Ma, se ciò m'impone l'obbligo di ringraziarlo, lo che faccio sentitamente, non per questo io posso dichiararmi soddisfatto, poichè il venire oggi a promettere provvedimenti per l'avvenire, in luogo di annunziarmi il fatto compiuto, me lo perdoni l'onorevole sottosegretario di Stato, pare a me, un vero e proprio caso di denegata giustizia, del quale io debbo dolermi fortemente; poichè l'onorevole sottosegretario di Stato ben sa e conosce in tutti i suoi particolari la incretiosa questione, egli, che, quale comandante del balipedio della regia marina, è stato, come egli ha detto, lungamente fra noi a Viareggio, lasciando in tutti indimenticabile memoria e largo, vivissimo desiderio di sè. E poichè io ho detto atto di denegata giustizia, mi permetta la Camera, perchè non sembri azzardata la mia frase, di dire molto fugacemente comestanno le cose. Sopra 8 mila circa iscritti fra la gente di mare dell'intero compartimento marittimo di Livorno, oltre 3,200 appartengono a Viareggio, quasi la metà. Il numero delle navi, astrazione fatta dal loro singolo tonnello, che nella questione delle matricole, lo si capisce, non ha nulla a che fare, presenta una sproporzione ancora maggiore. Su 357 vele di cabotaggio dell'intero compartimento, lascio i piroscafi perchè sono una quantità trascurabile, Viareggio ha 300 velieri con patente di nazionalità, 70 velieri con licenza di traffico, 119 paranze da pesca, 84 pontoni pel traffico del porto, in tutto 573 galleggianti; 573 matricole.

Orbene, onorevole sottosegretario di Stato, quei 3,200 marinai, i padroni, i capitani, gli armatori delle numerose nostre navi di cabotaggio, debbono continuamente portarsi a Livorno per i loro rapporti con le portuarie autorità, perchè a Livorno vi sono le matricole della gente di mare e delle

navi. Pensi la Camera che ad ogni imbarco o sbarco di capitano o di ciurma, pei contratti di arruolamento dell'equipaggio, per i naufragi, per le operazioni della leva marittima, per i continui rapporti con la Cassa degli invalidi, per le annotazioni sulle patenti di nazionalità, pel cambio marittimo, per il passaggio, la vendita o l'ipoteca delle carature delle diverse navi e per tante altre cause e ragioni, tutta quella gente è obbligata ad andare a Livorno. Nè questo è tutto, chè per la massima parte degli atti, non essendo Viareggio e Livorno nella stessa provincia, anche se, onorevole sottosegretario di Stato, l'ufficio portuario di Viareggio facesse per conto degli armatori quella corrispondenza cui ella ha alluso, bisogna sempre, con grave perdita di tempo e spese ancor maggiori per bolli e spese d'ufficio, andare, nientemeno, che a Lucca, a far legalizzare le firme dal presidente del tribunale o dal prefetto, a seconda che sia un sindaco od un notaro od altro pubblico ufficiale che abbia rilasciato o rogato l'atto.

Basta, parmi, onorevoli colleghi, questa rapida esposizione di fatto, per giustificare le oneste richieste dei viareggini. Ma, almeno, onorevole sottosegretario di Stato, questo loro disagio provenisse dal fatto dell'irrazionalità del nostro ordinamento marittimo pel quale, accentrando le matricole nelle capitanerie di porto, si rendesse necessario fare esclusivamente presso di quelle le volute operazioni.

Ma no signori che così non è. A Chioggia, a Siracusa, a Torre del Greco, le matricole della gente di mare e delle navi, da molto tempo, sono già state mandate a quegli uffici circondariali di porto; e Chioggia, Siracusa e Torre del Greco (non lo dico per fare paragoni che riescono sempre odiosissimi) si trovano, per questo rispetto, in una marcata condizione di inferiorità di fronte a Viareggio. Viareggio, per numero di navi, oltre che a tutto il resto del suo compartimento come abbiamo veduto, è notevolmente superiore al numero complessivo delle navi iscritte nei dipartimenti di Savona, Porto Ferrajo, Civitavecchia, Gaeta, Taranto, Rimini, Bari, Porto Maurizio, Ancona, ed altri del continente, ai due compartimenti della Sardegna e ai cinque della Sicilia; Viareggio ha 5 cantieri sempre attivi che costruiscono navi di cabotaggio in un numero superiore a tutti i cantieri d'Italia; di qui quindi l'aumento continuo del numero delle patenti di nazionalità; pel numero degli iscritti marittimi, effettivamente

naviganti. Viareggio è superiore, da solo, al totale degli iscritti di prima categoria di almeno dieci dipartimenti marittimi del Regno.

Ed allora, perchè non si è fatto, perchè non si fa per Viareggio quello che pure è stato fatto per Chioggia, Siracusa e Torre del Greco? L'opportunità del provvedimento, quindi il nostro diritto di avere l'invocato provvedimento è fuori questione.

Ella, onorevole sottosegretario, l'ha pienamente riconosciuta ed io nuovamente la ringrazio; ma l'ha pure riconosciuta anche l'onorevole Mirabello, il quale ha scritto più volte al sindaco di Viareggio e a me, anche nel gennaio decorso, dicendo che sperava che la mancanza di personale fosse un fatto transitorio; e allora, così scrisse: « asseconderò con piacere la domanda del sindaco di Viareggio, riconoscendo l'opportunità del provvedimento riguardo agli interessi della gente di mare e degli armatori ».

Dunque non si è fatto, non si fa e (mi permetta l'onorevole sottosegretario di Stato) forse per molto tempo ancora non si farà, per mancanza di personale! Ma, onorevole sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, ma può reggere anche ad una superficiale critica questa speciosa ragione? Ma come, per uno scrivano o un aiutante ufficiale di Porto, perchè, onorevole sottosegretario, basta un solo impiegato per fare il richiesto servizio a Viareggio, voi credete di potere continuare a far perdere tempo e spendere tanta moneta ad un sì numeroso stuolo di onesti ed operosi lavoratori?

PRESIDENTE. Ma, onorevole Montauti!...

MONTAUTI. Ho finito.

Questo vostro personale che vi manca levatelo da Livorno, tuttavolta che togliendo le matricole viareggine voi levate a quell'ufficio, per questa parte, più che la metà del suo lavoro.

Onorevole sottosegretario di Stato, io so bene che Ella è più che persuaso della ragionevolezza delle nostre richieste; io so bene che ella è animato da tutta la buona volontà per assecondare le nostre giuste domande; ma ella deve convenire che al punto in cui sono giunte fatalmente le cose, i bravi marinai viareggini aspettano, e con ragione, non più promesse e discorsi, ma fatti compiuti.

La questione pare piccola, per la cosa in sè stessa, ma assurge ad una più alta importanza, pel principio che in sè racchiude: principio di giustizia distributiva,

principio che tocca così da vicino l'essenza stessa di questo vostro pubblico servizio.

Onorevole sottosegretario, rompa gli indugi e mandi subito le richieste matricole a Viareggio. È tanto tempo che noi inutilmente le richiediamo! Ed io, creda, prima di fare questa interrogazione, posso dire col nostro poeta.

« Sette paia di scarpe ho consumato »

per chiedere e per non ottenere quello che in fondo non è altro che un atto di elementare, di intuitiva giustizia.

Se presto non sarà provveduto, ritornerò sull'argomento, convertendo la mia interrogazione in interpellanza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione che segue, dell'onorevole Rosadi, al ministro di grazia e giustizia, sarà rimandata, non essendo presenti nè il ministro nè il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

L'onorevole Rosadi interroga poi il ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se gli consti che un prezioso dipinto del Giorgione, « Cristo con la croce », sia emigrato clandestinamente da Vicenza a Boston, e per sapere come e perchè le autorità vicentine non si siano mostrate intese del clamore della notizia di una tale emigrazione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CREVARO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dirò che i competenti discutono se realmente il dipinto che andò a finire in America sia propriamente uno dei lavori principali del Giorgione.

Ma non è qui la sede opportuna per proseguire una indagine di questa natura. Non si discute però del fatto che quel dipinto realmente da Vicenza emigrò nell'America; e non si discute del fatto che il Ministero della pubblica istruzione fu informato di questo esodo dalle riviste scientifiche e dai periodici americani che cominciarono a discutere intorno al dipinto. L'onorevole Rosadi comprende troppo bene che il Ministero dell'istruzione non può custodire tutte le raccolte private e impedire atti di questo genere. Allorquando nelle famiglie non v'è il culto delle memorie domestiche, difficilmente può il carabiniere impedire questi deplorabili fatti. Ma il Ministero della pubblica istruzione ha dato ordine all'autorità giudiziaria, affinché si proceda energicamente. L'autorità giudiziaria sta compiendo il suo dovere.

PRESIDENTE. Onorevole Rosadi, ha

facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

ROSADI. Non posso dichiararmi soddisfatto se non di una sola cosa: della strana fortuna che tocca agli esportatori clandestini di cose d'arte di sommo pregio, di non essere menomamente disturbati dalle autorità vigilanti.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione mi fa sapere che l'autorità giudiziaria ha cominciato (sono queste le sue parole)...

CREDARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Da tempo.

ROSADI. Sia pure da qualche tempo, a fare il suo dovere di fronte a questo fatto che è necessariamente contrario alla legge. Perché l'opera, sia o non sia autentica, sia o non sia da attribuire al Giorgione, certo è che è stata clandestinamente esportata, sottraendosi al debito che al proprietario incombeva dalla denuncia di esportazione per qualunque oggetto d'arte. Ora, per rendersi conto della tempestività della diligenza di questa autorità giudiziaria, convien sapere da quando l'esportazione è avvenuta.

CREDARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Non è certa la data.

ROSADI. Senza pretendere di accertare date e di fare della cronologia puntualissima, io posso assicurare l'onorevole sottosegretario di Stato che tutti coloro i quali da sei anni parlano del Portacroce del Giorgione, ne parlano come di opera d'arte preziosissima che si trova nella raccolta Gardner di Boston. Così dice Adolfo Venturi in un volume sulla galleria Crespi di Milano, stampato nel 1900; così dice il Monneret nella monografia edita dall'Istituto delle arti grafiche di Bergamo tre anni or sono; così dicono tutti gli scritti pubblicati circa il Giorgione da cinque anni; e così dice pure quel documento del Ministero che è il catalogo degli oggetti di sommo pregio posseduti dai privati, che fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1903: nel quale catalogo si sarebbe dovuta trovare necessariamente anche quest'opera insigne del Giorgione che ognuno sa quale artista sia, anche se non sa quanto quell'opera possa essere autentica e bella. Ma non ci si trova e non ci si poteva trovare, in questo elenco, l'opera preziosa, perchè già nel 1903 in Italia non c'era più.

Ora dunque da sei anni tutti sanno che quell'opera d'arte, che si doveva trovare nel palazzo Loschi, non vi si trova più, non

si trova più a Vicenza ma a Boston, dove è conosciuta, descritta e ammirata. Ora domando se era tempe di cominciare a fare atti giudiziari dopo sei anni da che l'opera è stata indebitamente e clandestinamente esportata, e quando l'azione giudiziaria è persino prescritta. Ecco la tutela legale del patrimonio artistico della nazione! Quindi avevo ragione di dire che non posso essere soddisfatto se non della fortuna costante e veramente insigne che è riserbata agli esportatori indebiti e clandestini delle opere d'arte, agli spogliatori e speculatori del nostro patrimonio artistico, visto che l'autorità giudiziaria che deve applicare a tutela di questo prezioso patrimonio la legge, non si decide a chiudere la stalla quando sono scappati i buoi, ma quando i buoi sono belli e mangiati.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Rosadi al ministro della guerra «per conoscere i suoi intendimenti sulla scuola militare di sanità a Firenze e della sua sospettata trasformazione in scuola di perfezionamento».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

MARAZZI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. L'onorevole Rosadi interroga il ministro della guerra per conoscere i suoi intendimenti intorno alla scuola militare di sanità di Firenze ed alla sua sospettata trasformazione in scuola di perfezionamento.

Questo argomento è stato sempre trattato ogni volta che si è discusso nella Camera il bilancio della guerra e visono stati anche ordini del giorno, votati dalla Camera, relativi alla soppressione della scuola d'applicazione di sanità militare di Firenze. E poichè l'onorevole Rosadi vuole conoscere semplicemente gli intendimenti del Ministero, io gli dirò che il Ministero non ha in proposito intendimenti concreti e definiti, e che aspetta serenamente che tutti gli studi, non solo in materia di scuole, ma per tutto quanto ha tratto all'azienda generale dell'esercito, siano condotti a compimento.

In quanto alla scuola di sanità militare per se stessa, torno a ripetere che la questione molto probabilmente risorgerà nella prima discussione del bilancio della guerra, ed il Ministero trarrà da quella discussione le sue norme.

Quanto poi alla sua trasformazione in scuola di perfezionamento, l'onorevole Rosadi, ammetterà che, ove se ne ricono-

scesse l'opportunità, non ci sarebbe proprio niente di male a perfezionare il funzionamento e lo scopo di una scuola.

Quindi, per riepilogare, il Ministero non ha attualmente alcun intendimento preciso rispetto alla scuola d'applicazione di sanità militare, ma ha sempre osservato ed osserva, in tutte le riforme che ha in animo di portare nell'amministrazione della guerra, la massima cura di tutti gli interessi locali; esso avoca però a sé il pieno diritto di studiare tutte le questioni d'indole militare, sotto il punto di vista alto e complesso della difesa nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Rosadi ha facoltà di dichiarare se sia o no, soddisfatto.

ROSADI. Ho udito che il Ministero della guerra non ha intendimenti e prendo atto di questa dichiarazione. Però tengo a giustificare la ragione della mia interrogazione col rilievo che nel disegno di legge intitolato: « Modificazioni al vigente testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito, scuole militari » presentato alla Camera, alla lettera *d*) è scritto: « Scuola di applicazione di sanità militare, per fornire ufficiali al Corpo sanitario militare ». Ora, pur non avendo intendimenti, il Ministero della guerra mostrerebbe di intendere con questo disegno di legge che la scuola dovesse in futuro impartire l'istruzione non più agli allievi ufficiali medici di complemento, ma ai soli sottotenenti medici di nuova nomina. Di qui la ragione della mia interrogazione. Ora l'onorevole sottosegretario di Stato mi dice che il Ministero non ha intendimenti e studia; ed io non posso che lasciarlo studiare ed attendere che, allorquando si discuterà il bilancio della guerra o si affronterà con apposito disegno di legge questa questione, ci faccia sapere che cosa intenda di fare. Per ora prendo atto di questa dichiarazione negativa del Ministero, che non intende di divenire a trasformazioni e tanto meno a soppressioni.

MARAZZI, sottosegretario di Stato per la guerra. Non ho preso alcun impegno. Dico che il Ministero non ha intendimenti. (*Commenti*).

ROSADI. E che cosa vuole di più, se non ha intendimenti?

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno desidera rispondere adesso alla interrogazione dell'onorevole Faelli al ministro dell'interno « sulla estensione data dal Governo alla libertà di riunione, in Roma, dove si è celebrata l'inaugurazione della bandiera del gruppo

anarchico « XXIX luglio » sorto in memoria e gloria di un delitto esecrando ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

DE NAVA, sottosegretario di Stato per l'interno. (*Segni di viva attenzione*). Rispondo nel modo più preciso alla interrogazione dell'onorevole Faelli, e poichè egli ha accennato al diritto di riunione, comincerò coll'affermare in maniera assoluta che, nelle ore pomeridiane del primo maggio, non vi fu, fuori di porta San Sebastiano, alcuna riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, dove potesse intervenire la forza pubblica. Vi fu soltanto, come ve ne furono molte altre, una riunione in luogo privato dove non si entrava che per invito direttamente personale. Dopo aver fatta tale dichiarazione soggiungo che dalle più diligenti informazioni e dalle più accurate indagini risulta, e posso affermarlo con sicura coscienza, che quella riunione privata non fu per nulla indetta dal circolo XXIX luglio, perchè tale circolo non esiste, che in essa riunione privata non fu affatto inaugurata una bandiera con la iscrizione « XXIX luglio » e non fu punto parlato di quella data. Quelli che dicono il contrario, dicono il falso. (*Commenti*).

Mi permetta l'onorevole Faelli di aggiungere, senza fargli torto, che il Governo non ha bisogno dei suoi eccitamenti per compiere il suo dovere e che se un fatto simile si fosse consumato, o tentato di consumare, essendo perseguibile secondo il codice penale, il Governo non avrebbe mancato di denunciare i colpevoli di un così esecrando delitto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Faelli ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

FAELLI. Non avevo bisogno di attendere la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, poichè egli me l'aveva fatta anticipare dal *Giornale d'Italia* di ieri mattina. Ma, così a lui come al *Giornale d'Italia*, respingo l'aggettivo « falso », perchè si tratta di un fatto che io conosco e che mi riprometto di dimostrare.

PRESIDENTE. L'aggettivo dell'onorevole sottosegretario di Stato si riferiva solamente al fatto (*Commenti — Interruzioni*).

FAELLI. Io mi riprometto di dimostrare non essere falso il fatto che affermo. Intanto l'onorevole De Nava ha detto che in nessuna bandiera era scritto « XXIX luglio ». La mia interrogazione non concerne una bandiera su cui fossero scritte queste parole, bensì un circolo « XXIX luglio » che inau-

gurava una bandiera sulla quale non so quale infamia fosse scritta.

È ben certo che il primo maggio a Roma si è inaugurato un circolo « XXIX luglio »; e posso affermare di aver visto io i comunicati ai giornali, nei quali si invitava il pubblico a questo infame saturnale in gloria del regicidio. E se non basta la mia parola, citerò il giornale *Il Domani*, il quale, alla vigilia di questa festa scellerata, pubblicava un avviso che diceva testualmente così: « Avrà luogo il primo maggio alle tre e mezzo pomeridiane, nel locale situato fuori porta San Sebastiano, (per precisione) subito usciti dalla porta ed a sinistra... Vi sarà lotteria, musica ed eccellente servizio di buffet... Oratore Pietro Gori... Sarà inaugurata la bandiera del grupposocialista anarchico « XXIX luglio ».

Se non vi basta il *Domani*, vi citerò il *Messaggero*, giornale amico vostro, il quale prima che si celebrasse questa infame festa, pubblicava lo stesso comunicato (che, ripeto, ho visto io e fu mandato a quasi tutti i giornali) e diceva con le stesse parole del *Domani*:

« I socialisti anarchici appartenenti ai gruppi federati sono invitati... » (seguono le stesse parole, la lotteria, il buffet, le stesse vergogne, le stesse infamie; e poi « verrà quindi inaugurata la bandiera del gruppo « XXIX luglio ».

Ora è possibile, di fronte a questo comunicato che, ripeto ancora, ho visto coi miei occhi, rabbrivendo, e di fronte ai racconti che si sono fatti di questa infame riunione...

DE NAVA, sottosegretario di Stato per l'interno. Fatti da chi?

FAELLI. ...in cui, lo dico con orrore, non si ricordò soltanto, ma si fecero, anche degli auguri; di fronte, dico a tutto questo, è possibile, onorevoli colleghi, negare che si sia celebrata questa infamia? (*Commenti*).

E andiamo avanti.

Riconosciuto che la festa c'è stata (ed è impossibile negarla dopo le pubblicazioni dei giornali che i vostri funzionari debbono certamente aver letti, perchè non è lecito ad essi non leggere quello che si annunzia per il primo maggio), come può in questo caso il sottosegretario di Stato per l'interno venire a distinzioni tra riunioni pubbliche e riunioni private?

DE NAVA, sottosegretario di Stato per l'interno. Ma è la legge!

FAELLI. E ad ogni modo a che serve questo? O la cosa era lecita e si doveva

permettere o pubblica o privata; o non era lecita e si doveva vietare così pubblica come privata.

Ma poi era veramente privata quella riunione? Io vi cito i testi che vi dovrebbero essere più cari. Si può chiamare privata una riunione che si fa in un'osteria suburbana, cinta da una sola siepe, e dove tutti possono entrare perchè l'osteria è un luogo aperto al pubblico?

Ma non basta. Un altro giornale, degnissimo e rispettabilissimo, e amico vostro, *La Vita*, dichiara, dopo il fatto, che in quel luogo poteva entrare chiunque pagando sessanta centesimi. Questa dunque è la riunione privata secondo voi. (*Commenti*).

Ma a questo punto io potrei fare anche un'altra domanda: e cioè se voi siate ben sicuri, con questo vostro contegno verso gli anarchici, di obbedire agli impegni che avete presi anche verso le altre nazioni proprio nella conferenza internazionale antianarchica che fu convocata in Roma. (*Commenti*). Ma lasciamo andar questo.

Io credo di aver dimostrato che la riunione c'è stata e che quel circolo si chiama veramente « XXIX luglio », e voi non lo potete ignorare.

Io credo di avere anche dimostrato che la riunione era pubblica e che voi avreste dovuto impedirla; e ripeto che, se anche privata, voi l'avreste dovuta impedire egualmente, perchè neppure riunioni private per commettere reati debbono essere consentite da un Governo che abbia la coscienza del proprio dovere. (*Bene!*)

Ma la verità è un'altra, ed è questa: è la vostra politica che vi trascina a questi errori; e se qui a Roma avete lasciato celebrare questa blasfema commemorazione del 29 luglio, qui, sotto gli occhi, si può dire, della Vedova senza fine dolente, nella sede locale del Figlio dell'Assassinato innocente, è perchè nulla tralasciano i conservatori arrivati al potere per strappare l'appoggio della demagogia, come voi fate quotidianamente. (*Vive approvazioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DE NAVA, sottosegretario di Stato per l'interno. Io respingo le parole dell'onorevole Faelli ed ho il diritto di respingerle perchè noi non siamo qui a questo posto per fare il piacere di alcuno, ma per compiere il nostro dovere. (*Bene!*) Ora io ho fatte delle dichiarazioni a cui l'onorevole Faelli ha contrapposto semplicemente delle affer-

mazioni, ma non dimostrazioni. (*Commenti— Rumori*). Sì, affermazioni e non dimostrazioni, perchè io lo sfido a provare che la riunione di fuori porta San Sebastiano non fosse privata, e che in essa siasi accennato al 29 luglio. (*Interruzioni*). Questa è la verità, e nessuno potrebbe impugnarla. (*Commenti*).

FAELLI. Ma vi si è celebrato l'assassinio del Re.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è vero questo; lo affermo in maniera assoluta (*Commenti*).

FAELLI. Ma eccoli qui i giornali coi resoconti!

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io ripeto ancora una volta che in quella riunione privata... (*Interruzione del deputato Fradeletto*.) C'è forse alcuno, onorevole Fradeletto, giacchè lei tanto si scalda, che possa provare il contrario? (*Commenti— Interruzione*).

FRADELETTO. Ma non così deve rispondere. (*Commenti*).

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma come posso io rispondere che la cosa è vera quando non lo è, e ne sono sicurissimo? Le piacerebbe forse che fosse vera?

FRADELETTO. Ma intanto che significato aveva il *Circolo XXIX luglio*? (*Bene!*).

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Fradeletto, noi possiamo denunciare i fatti esistenti, ma non quelli che non esistono, e non possiamo dire che un fatto esiste quando non esiste.

Il *Circolo XXIX luglio* non esiste; lo creda, onorevole Fradeletto, è una invenzione. (*Commenti*).

FAELLI. (*Con forza*). Come non esiste?

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il fatto non esiste: ed invito l'onorevole Faelli a dare le prove della sua affermazione.

GRAFFAGNI. Le ha date!

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Quali prove? Io ho qui le prove del contrario.

Del resto, io so anche le persone che hanno parlato con l'onorevole Faelli e gli dirò che le persone che hanno parlato con lui hanno inventato la cosa, perchè la sera si sono recate in questura per domandare le informazioni, che esse non avevano.

Non m'inviti a dire cose che è inutile dire qui, onorevole Faelli! (*Oooh! — Rumori*).

FAELLI. Signor Presidente!...

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ora io posso assicurare l'onorevole Faelli che il fatto non esiste e che è un'invenzione fatta apposta per creare imbarazzi al Governo. (*Commenti e conversazioni*).

FAELLI. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Per un fatto personale ha facoltà di parlare l'onorevole Faelli.

FAELLI. Il mio fatto personale è semplicissimo. E non mi inquieterò più.

Affermo di aver preparato la mia interrogazione dopo aver letto i giornali che annunciavano in termini chiarissimi, e di cui ho copie che posso mostrare al sottosegretario di Stato così male servito dal suo ufficio della stampa, dopo aver letto nei giornali, dico, che il giorno dopo, cioè il primo maggio, si sarebbe celebrata la festa del circolo xxix luglio. Nessuno mi ha offerto alcuna informazione, ed io non le ho assunte da alcuno. Lessi prima l'annuncio, lessi dopo il racconto.

Non so a che cosa alluda l'onorevole De Nava: so di aver compiuto il mio dovere venendo qui a protestare contro la più infame festa...

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma non si è fatta alcuna festa!

FAELLI. ...che si potesse celebrare contro tutto ciò che c'è di più caro e di più sacro al cuore degli italiani. (*Approvazioni — Commenti*).

Approvazione della proposta di legge: Distacco della frazione di Besnate dal Comune di Jerago e costituzione in comune autonomo.

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i quaranta minuti destinati per le interrogazioni, procederemo oltre nell'ordine del giorno, il quale reca: Discussione della proposta di legge per il distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago e costituzione in comune autonomo.

Dò lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

« A partire dal 1° luglio 1906 il comune di Jerago con Besnate ed Orago (provincia di Milano) viene diviso in due distinti comuni autonomi, l'uno col nome di Besnate e l'altro con quello di Jerago con Orago, giusta le mappe ora in vigore ».

La discussione è aperta. Nessuno domandando di parlare, procederemo in altra seduta alla votazione a scrutinio segreto di quest'articolo unico.

Discussione del disegno di legge: Piantagioni lungo le strade nazionali.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali.

Non essendo presente l'onorevole relatore Mezzanotte, prego l'onorevole Battaglieri di farne le funzioni.

BATTAGLIERI. Volentieri.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, dà lettura del disegno di legge (Vedi *Stampato* n. 171-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta: e ha facoltà di parlare l'onorevole Dal Verne.

DAL VERNE. Io mi sono iscritto a parlare contro questo disegno di legge, non già per oppormi allo spirito che lo informa, ma per oppormi alla applicazione che ne è stata fatta.

Prima di tutto debbo riferirmi all'ordine del giorno della Camera che fu l'origine di questo disegno di legge, essendo ministro dei lavori pubblici l'onorevole Lacava. Quell'ordine del giorno del 9 luglio 1898 diceva così:

« La Camera invita il Governo a pubblicare, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, nuove disposizioni in aggiunta al regolamento di polizia stradale e in armonia col codice civile e con la legge delle opere pubbliche per le quali, tenuto conto del clima, della giacitura, larghezza e solidità delle strade, le Amministrazioni interessate dovranno eseguire o potranno essere autorizzate ad eseguire, per conto loro, piantagioni di alberi fiancheggianti le strade nazionali, provinciali e comunali; determinando anche dove occorra, le specie degli alberi prescritte od ammesse ».

Ora tanto nel disegno di legge che abbiamo sott'occhi, quanto in uno precedente che era stato presentato, non vi è nessun accenno al clima, alla giacitura ed alla natura delle strade; è un seguito di disposizioni uguali per tutto il Regno, per la montagna e per la pianura, per il nord e per il sud, senza nessuna distinzione nè di col-

ture che fiancheggiano le strade, nè di boschi, nè di altro. Bisogna dunque cominciare ad ammettere che le disposizioni del disegno di legge non sono in conformità dell'ordine del giorno approvato dalla Camera, e nemmeno in conformità delle disposizioni della legge sulle opere pubbliche, nella quale vi sono cinque articoli 71, 72, 73, 74, 75 in uno dei quali si fa persino proibizione di imboscare a distanza minore di 100 metri. Immaginatevi dunque se oggi si potrebbe ammettere una disposizione simile! Se una cosa si dovesse fare, sarebbe quella di raccomandare la revisione di quell'articolo della legge 20 marzo del 1865, nel quale si proibisce di imboscare a distanza minore di 100 metri sui due lati della strada; mentre nel presente disegno di legge si viene a dare facoltà di piantare gli alberi sulle strade medesime.

Io ho letto l'elaborata relazione del relatore nell'altro ramo del Parlamento, nella quale si discorre lungamente e con molta dottrina di ciò che si fa dall'altra parte delle Alpi, nel Nord, dove vi sono realmente delle strade fiancheggiate da alberi fruttiferi; ma faccio osservare subito che si tratta di altri paesi. Innanzi tutto è un altro clima. Là piove sovente. Non passano 15 giorni senza piovere al di là delle Alpi, in Germania; ma noi invece abbiamo strade sulle quali non cade una goccia d'acqua per dei mesi. Vedete quali difficoltà si incontrano già oggi per le piantagioni nelle città od intorno alle città, come quelle per andare alle stazioni della ferrovia. Immaginatevi quante se ne incontrerebbero per mantenere le piantagioni lungo le nostre strade di campagna, nei nostri climi. E poi vi è un'altra differenza grandissima. Io ho viaggiato abbastanza nel Nord d'Europa, ed ho sempre visto delle strade larghissime, almeno di 8, di 10, di 12 metri, che poi sono anche di natura di terreno molto diversa dalle nostre, per lo più sabbioso e quindi molto adatto per gli alberi che hanno bisogno di approfondire le loro radici. Ma vi è di più. Oltre la differenza del clima e della terra, vi è anche la differenza nella educazione degli abitanti. Perchè nei paesi germanici e nella Svizzera, quelle piantagioni lungo le strade sono generalmente di ciliegi. Immaginatevi da noi, se si piantassero dei ciliegi, non maturerebbe neppure un frutto! Ma poi vi è un'altra questione, che riguarda i giuristi, questione che io non voglio trattare, perchè non sono giurista. Nel primo disegno di legge si parlava di indennità da dare ai

frontisti, perchè l'ombra è dannosa alle colture, specialmente alla vite. In questo secondo disegno di legge è stata soppressa qualunque indennità.

Si danno delle ragioni giuridiche che io non sono riuscito a comprendere, mentre comprendo benissimo che se si fanno delle piantagioni, specialmente se la strada corre dall' Est all' Ovest, e se le piantagioni si trovano sul lato settentrionale, queste proietteranno per quasi tutta la giornata una ombra sul terreno attiguo alla strada, e se è un terreno coltivato a vigna, il danno sarà molto grave.

Eppure, non si è creduto di stabilire veruna indennità. Vi è bensì un articolo, col quale pare si creda di rimediare a questo danno, obbligando di tagliare i rami a tre metri dal tronco. Ora chiunque abbia conoscenza di alberi sa che se si tagliano da una parte, bisogna tagliarli anche dall'altra per mantenere l'equilibrio della pianta. E poi dove si taglia un ramo ne germogliano altri cinque o sei; e come ogni tre o quattro anni bisognerà ripetere il taglio, si finirà con l'avere una muraglia verde che proietterà la sua ombra assai più intensa che se l'albero fosse stato lasciato a pieno vento.

Oltre tutti questi inconvenienti di ordine tecnico che ho detto, e alla questione di diritto, che lascio decidere a quelli che sono più competenti di me, vi è un'altra considerazione: che si finirà poi, come sempre, col caricare la spesa di queste piantagioni sui comuni.

Se è vero che questa piantagione è facoltativa, vi è però un articolo col quale si prescrive che quando un comune, per amore di novità o per qualsiasi ragione, eseguisce le piantagioni, è poi obbligato a mantenerle.

Immaginate che cosa accadrà nelle strade di montagna, le quali sono larghe cinque o sei metri e dove vi è appena il posto per lo scambio dei veicoli; gli alberi crescendo finiranno col lasciare poco più di quattro metri di larghezza alla strada; le ruote li scortecciano, deperiscono e muoiono, cosicchè bisogna rimetterli; senza dire che occorrerà adacquarli di tanto in tanto nei primi anni. Sono dunque continue spese che si dovranno sostenere dai comuni.

Tutto considerato, mi rivolgo al mio amico onorevole Carmine per pregarlo, non dico di ritirare il disegno di legge, ma di acconsentire che sia rimandato alla Commissione perchè lo modifichi, tenendo conto di quel poco che ho detto, allo scopo di

eliminare gli inconvenienti che ho enumerati e colgo questa occasione per dichiarare che non darò mai il mio voto a qualsiasi disegno di legge che importi una spesa ai comuni rurali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli.

(Non è presente).

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Sesia.

SEZIA. Questo disegno di legge non incontra, pare, l'approvazione unanime della Camera; io invece lo approvo, ma alle condizioni che sto per dire.

Io trovo ottimista l'idea che gli alberi che si planteranno sulle strade abbiano a dar frutti con cui si pagheranno le spese di manutenzione. Questa è poesia dell'avvenire. Ma io mi preoccupo d'altro. Dove prenderanno i comuni i fondi necessari a queste piantagioni? I comuni hanno oramai eliminato dai loro bilanci le spese facoltative, non hanno più che le spese obbligatorie, tanto sono impacciati a tirare innanzi la baracca.

È quindi impossibile per loro di sostenere queste spese.

Secondo me, per aiutarli, basterebbe che il Governo fornisse loro le pianticelle che si coltivano nei vivai governativi. In questi vivai si hanno le piante di faggio e di abete per il rimboschimento dei monti e quelle di quercia e pioppo per il rimboschimento delle pianure e delle colline. Or bene, perchè non potrebbe il Governo dare gratuitamente queste piante alle provincie e ai comuni? Sarebbe questo l'unico mezzo per assicurare efficace attuazione a questo disegno di legge che reputo del resto abbastanza buono.

La sorveglianza delle piantagioni dovrebbe poi essere affidata alle guardie di finanza; ma vi dovrebbero attendere anche le guardie forestali le quali, nel disimpegno del loro servizio di tutela dei boschi, potrebbero vigilare anche la conservazione degli alberi piantati sulle strade.

Con queste osservazioni mi dichiaro favorevole al disegno di legge; ma raccomando alla Commissione di insistere perchè le pianticelle per le piantagioni siano fornite dai vivai governativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, allorchando mi son dato a leggere questa relazione sentii più che un conforto, una soddisfazione assai viva, perchè mi pareva che

dovesse facilitare la via allo scioglimento di problemi che specialmente devono preoccupare la mente del nostro nuovo ministro di agricoltura e commercio, poichè io vi ho letto infra l'altro « che questo disegno di legge, pur ispirando la sua alta finalità a principî di ordine pubblico, cura in particolar modo il miglioramento delle nostre strade e l'incremento dell'agricoltura italiana ». Io quindi credeva che tutti i problemi agrari, di colonizzazione interna, e tutti quei provvedimenti di credito agrario che si domandano e che tormentano la mente degli onorevoli ministri succedentisi al banco del Governo, io credeva che potessero trovare anche qui un conforto ed una soluzione. Ma quando ho esaminato le disposizioni di questo disegno di legge ho veduto che si tratta unicamente di piantagioni di alberi lungo le strade e non vi nascondo che la mia disillusione fu grande. Questo per quanto concerne il preambolo, il preludio; nel merito ci sarebbe da dire qualche cosa.

Il collega Dal Verme vi ha citato le disposizioni della legge sui lavori pubblici le quali hanno forse miglior senso di quello che non abbia il presente disegno di legge, e secondo le quali le piantagioni lungo le strade sono tutt'altro che di presidio per le strade stesse.

Per quella poca esperienza che ho e per quella molta che voi avete, tanto più se avete appartenuto a Consigli comunali e provinciali; avrete sempre osservato che gli uffici tecnici si sono dati sempre la pena di far togliere dagli alberi tutti i rami che si protendono sulle strade, allo scopo che il piano stradale sia, nella stagione estiva come in quella invernale, esposto alla miglior luce, ai migliori raggi solari, perchè ciò costituisce il miglior coefficiente di garanzia per la conservazione della strada.

Ma lasciando da parte gli oneri agli enti locali che ne possono derivare, poichè quantunque si tratti di spese facoltative, vi è pur sempre un eccitamento a nuove spese, io mi limito a considerare le condizioni di quei proprietari i quali sono obbligati a tollerare tre metri di ramificazione, sui loro terreni, oltre i quali solamente è loro permesso di tagliarli e così essi anche per le radici devono tollerare un'occupazione di tre metri. Ma chi indennizza questi proprietari? Questa è una espropriazione senza corrispettivo che non è affatto confortata da questa corona di verde, dal supposto compenso che si avrà dai frutti, visto che si parla di alberi frut-

tiferi. Io mi figuro tutta la baraonda dei monelli che infestano le strade e che si daranno ad un nuovo esercizio di ginnastica: noi li vedremo appollaiati nella stagione in cui maturano le ciliege e le pera sugli alberi per coglierne i frutti. Questo sarà l'unico risultato.

Io non voglio aggiungere altre considerazioni perchè la cosa non si presta ad un serio esame e non ho che ad associarmi alla proposta sospensiva e di rinvio presentata dall'onorevole Dal Verme, perchè credo che sia il miglior mezzo ed il più cortese per mandare questo progetto nel ricovero dei trapassati prima che abbia vita.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che l'onorevole Dal Verme non mi ha fatto pervenire una proposta sospensiva, altrimenti io avrei avvertito la Camera che essa ha il dovere di deliberare sulla sospensiva, quando questa è presentata prima che sia cominciata la discussione del disegno di legge.

CAVAGNARI. Io ho parlato a favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Io deploro che la proposta sospensiva non mi sia stata presentata in iscritto. (*Commenti*).

DAL VERME. Viene adesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Dal Verme ha proposto che il disegno di legge sia sospeso e sia rimandato alla Commissione. Se la proposta fosse stata presentata in principio della discussione, avrebbe potuto essere posta subito dinanzi alla Camera. Ma quando la discussione del disegno di legge è cominciata, la proposta sospensiva deve essere sottoscritta da quindici deputati.

L'articolo 93 del regolamento dice:

« La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge: ma, quando questa sia già principciata, devono essere sottoscritte da quindici deputati.

« Esse saranno discusse prima che si entri o si continui nella discussione; nè questa si prosegue, se prima la Camera non le abbia respinte ».

Due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

Adesso dunque, se questa proposta sospensiva non mi perviene firmata da quindici deputati...

Voci. Eccola!

(*Il deputato Dal Verme porta un foglio all'onorevole Presidente.*)

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dal Verme, Cavagnari, Graffagni, Bertetti, Fradeletto, Meritani, Lucca, Borsarelli, Pansini, Panì, Guarracino, Malcangi, Morelli E., Jatta, Fracassi, chiedono che si sospenda questa discussione e che il disegno di legge sia rimandato alla Commissione. Due deputati possono parlare a favore della sospensiva, ed hanno parlato l'onorevole Dal Verme e l'onorevole Cavagnari, e due possono parlare contro.

L'onorevole Guerci ha facoltà di parlare contro la sospensiva.

GUERCI. Parlerò contro la sospensiva, perchè sono più radicale dell'onorevole Dal Verme: desidero che il disegno di legge sia addirittura respinto. (*Si ride*).

Ho avuto l'onore di essere deputato provinciale per quattro anni ed avevo per preoccupazione principale, quella delle siepi alte, che mi facevano maledire dai carrettieri, chè nella stagione di primavera, causa dell'ombra, avevano tratti di strada infernali.

Cado dalle nuvole quando veggo queste verità, semplici, confermate dall'esperienza di quando avevo gli entusiasmi...

Una voce. Della gioventù!

GUERCI. Certamente, della prima gioventù! (*Si ride*). Tutto in una volta, non so perchè, è contraddetta da questo progetto di legge, che deve essere dell'onorevole Salandra. (*Interruzioni — Commenti*) È suo, onorevole Carmine? Or bene, deve dirmi, poichè è suo, perchè si polemizza per portar via i platani secolari nello stradone Milano-Monza; e quegli altri ontani, da Asti a Torino?

Le leggi di tutti i paesi impediscono di fabbricare in vicinanza delle strade; e prescrivono che si debbano tagliare le siepi, oltre un metro d'altezza, per agevolare il transito. Queste regole non sono improvvisate; sono frutto dell'esperienza di tutti i paesi; e voi vorreste tutto in una volta sopprimerle, con la lusinga di giovare al pubblico.

Gioverete ai proprietari, frontisti, che col pretesto della legge delle piantagioni stradali non taglieranno più le siepi; e i consiglieri e i deputati provinciali lasceranno che si fabbrichi magari sui margini stradali. Una volta aperto un foro, lasciando facoltà ad ingegneri capi e ai prefetti di permettere le piantagioni stradali, quelle sane prescrizioni, riguardanti le siepi ed i fabbricati, non avranno nessun effetto; perderanno d'efficacia per forza di cose.

Vi sono casi in cui queste piantagioni possono giovare: per esempio, da Napoli in giù e nelle isole. E allora questa legge includetela nella legge sui provvedimenti pel Mezzogiorno. Se non vi saranno vantaggi, non vi saranno nemmeno i danni che inevitabilmente si verificherebbero nel nostro Settentrione.

Se questa legge l'estendete da noi, assicuratevi che la più gran parte dei carrettieri andranno ad ingrossare il gruppo anarchico *XXIX luglio* (*Oh! oh!*).

Quindi, insisto per il rigetto del disegno di legge. E se ella, onorevole ministro, volesse maggiori illustrazioni in proposito, vi è una modesta persona, abile in agricoltura, e diritta, nei giudizi, Pedretti Paolo, che si è occupato con amore della questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Poggi.

POGGI. Sarò brevissimo.

Mi ero iscritto a parlare in favore di questa legge, con che però essa venisse profondamente modificata. Gli umori della Camera pare siano ora pel seppellimento della legge e, mentre essa è stata accuratamente studiata e largamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, oggi se ne sono qui rilevati subito i difetti; onde capisco di parlare, oramai, con poco frutto. Ma sono troppo amico di questi benefattori dell'umanità, che fanno l'aria salubre, che fanno ombra al viandante, che danno frutta e foglia e legna (ragioni che hanno spinto i nostri vicini di oltre Alpi ad alberare quasi tutte le loro strade), per potermi così filosoficamente rassegnare a non vedere più nemmeno discusso questo disegno di legge.

DAL VERME. Dicevo di rivederlo, non di seppellirlo.

POGGI. Permetta, onorevole Dal Verme. Ella ha rilevato che questa legge avrebbe potuto portare una quantità di inconvenienti; ed io stavo per rilevare che essa, anzi così come è, non avrebbe fatto piantare nessun albero perchè non avrebbe avuto altro valore che quello di una circolare del Ministero di agricoltura. Si dava infatti facoltà di piantare alberi; e si dava poi facoltà a tutti coloro che risentano o credano di risentire danni dalle piante, di tagliarne rami e radici. Perciò la legge, come è a noi presentata, non avrebbe certo contentato nemmeno gli amici degli alberi, quale io mi sono.

Oggi, come è posta la questione, è di nuovo al suo principio: si debbono o non si debbono desiderare alberi lungo le vie?

Io dico che, date determinate circostanze, gli alberi lungo le vie presentano più vantaggi, che inconvenienti; sarebbe stato desiderabile pertanto continuare la discussione e dire liberamente se crediate di accettare o non accettare gli emendamenti da me proposti.

In ogni modo, prego ormai la Camera di non abbandonare il principio degli alberi lungo le vie. Io non mi acconcerò alla sospensiva, se dalla Camera non partirà un voto che di nuovo affermi l'idea che, in determinate circostanze, là dove le condizioni lo permettano, gli alberi lungo le strade sarebbero decoro di queste, sarebbero bellezza, sarebbero vantaggio.

Non dimentichiamo una cognizione che pare elementare, e che pochi possiedono: se noi respiriamo ossigeno, lo dobbiamo alle piante. E se vogliamo rimboschire, dobbiamo piantare alberi dovunque sia possibile, e perciò anche lungo le vie! Se vogliamo, ogni anno, poter solennizzare quella festa che parve puerile, ma che ha, d'altra parte, il suo gentile ed alto concetto, la festa degli alberi, come solennizzarla in qualche regione, se non piantando sulle vie?

Altrimenti vedremo piantare, in questa cerimonia, tiscici alberetti di Natale in qualche cortile di municipio rurale, perchè si crede dannoso piantare alberi lungo le strade.

Affermo ancora che dove le strade sono ampie, e dove il terreno e il clima lo consentono, gli alberi lungo le strade recano maggiori vantaggi, che danni.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Le osservazioni dell'onorevole Guerci mi obbligano a chiarire la posizione del presente Ministero di fronte a questo disegno di legge.

Egli certamente non ha osservato che io sono il quarto ministro dei lavori pubblici succedutosi dopo la presentazione di esso al Parlamento... (*Si ride*).

LACAVALA. Chiedo di parlare.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. ...e che io l'ho trovato innanzi alla Camera illustrato da una diligente e favorevole relazione della Commissione che ebbe ad esaminarlo.

Devo inoltre ricordare che questo disegno di legge, presentato in omaggio ad un ordine del giorno che invitava il Governo a

studiare l'argomento delle piantagioni lungo le strade, è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, ove diede occasione ad un'ampia discussione da parte sia dell'Ufficio centrale del Senato, che del Senato stesso; discussione dalla quale il disegno uscì migliorato, essendo stato temperato in quelle disposizioni che potevano maggiormente dar luogo ad osservazioni.

Ora, per quanto il mio modo personale di vedere in argomento non sia molto dissimile da quello che è stato esposto dalla maggioranza degli oratori che hanno preso parte alla discussione, dovrà riconoscersi che, al punto in cui ho trovato il disegno di legge, era per me doveroso di lasciare che avesse il suo corso, perchè la Camera potesse così esprimere con piena libertà la sua opinione intorno ad esso.

L'onorevole Poggi, postosi il problema se le piantagioni lungo le strade sieno utili o dannose, si è dimostrato propenso a ritenere che i vantaggi sieno maggiori dei danni, e quindi si è pronunziato favorevole in massima al disegno di legge.

Io però esprimerei un'opinione alquanto diversa, e dico che converrebbe studiare il modo che le piantagioni si facciano quando realmente portino un vantaggio, e sieno vietate quando possano recare un danno. E per raggiungere lo scopo riterrei necessario adottare disposizioni di carattere meno generale di quel che sieno quelle contenute nel disegno di legge.

Noi seguiamo un po' troppo il sistema di voler fare una legislazione uniforme per tutto il nostro territorio, mentre le condizioni di clima, dei terreni, ecc., variano a seconda delle diverse parti del nostro paese.

Nell'Italia meridionale disposizioni come quelle proposte possono essere utilissime; se noi ci portiamo invece nella valle del Po, che di tutta Europa è il territorio, dove la pioggia cade più abbondante, troviamo condizioni tali da far sì che le piantagioni possano essere causa di gravi danni alle strade.

Ora si può obiettare: ma questo disegno di legge non obbliga a fare le piantagioni. È vero che non obbliga, ma contiene disposizioni le quali rendono possibili le piantagioni anche quando non sia dimostrato che da esse la strada risentirà un effettivo vantaggio.

Mi basti accennare alla disposizione per la quale un prefetto, sentita la Deputazione provinciale (badate bene, nemmeno su parere conforme), può ordinare le piantagioni.

Io credo pertanto che il legislatore dovrebbe proporsi esclusivamente lo scopo di rendere possibili le piantagioni là dove queste siano riconosciute utili; e poichè noi abbiamo, sia nel codice civile, che nella legge sui lavori pubblici, delle disposizioni alquanto restrittive intorno alle distanze legali ed alle servitù cui possono essere sottoposte le proprietà laterali alle strade, così è opportuno che si provveda a temperarne il rigore.

Ora, se con questo obbiettivo, la Camera vorrà accogliere la proposta di rimandare il disegno di legge alla Commissione perchè lo studi maggiormente, e cerchi di migliorarlo, mi sia lecito esprimere l'avviso che essa farà opera conveniente e meritevole quindi d'approvazione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Verremo quindi ai voti.

LACAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non posso darle facoltà di parlare.

LACAVA. È per fatto personale.

PRESIDENTE. Parli.

LACAVA. L'amico onorevole Dal Verme ha dichiarato che questo disegno di legge fu presentato per la prima volta al tempo in cui io ero ministro dei lavori pubblici. Ora io desidero di far sapere alla Camera che il progetto da me presentato era diverso da questo che attualmente si discute, poichè in quello vi erano altre garanzie e la proprietà dei confinanti era rispettata, e nel caso di danno era proposta una indennità. E la ragione di quel progetto di legge fu che la Camera con un ordine del giorno obbligò il ministro del tempo a presentarlo oppure a disporre le piantagioni mediante circolari ministeriali. Ma io trovai che non era possibile con una circolare del ministro dei lavori pubblici imporre piantagioni, espropriazioni ed indennità, ed allora presentai un disegno di legge che era diverso dall'attuale e me ne appello a coloro che lo conoscevano.

Voci. Era meglio!

LACAVA. In conseguenza di che io, pur dividendo perfettamente l'opinione dell'onorevole Poggi che bisogna essere amici degli alberi, sia per riguardo all'igiene, sia per tante altre ragioni di agricoltura, intendo di appoggiare la proposta, non del rigetto, ma del rinvio alla Commissione, affinchè voglia completarlo, se occorre, secondo le idee concretate nel mio disegno di legge.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Dal Verme ed altri 14 deputati propongono che si sospenda la discussione di questo dise-

gno di legge e si rimandi nuovamente allo studio della Commissione che ha già riferito su di esso.

Metto a partito questa proposta. Chi la approva si compiaccia di alzarsi.

(*È approvata.*)

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Debbo comunicare alla Camera il seguente telegramma dell'onorevole Crespi, relatore di questo disegno di legge:

« Dovendo domani ricevere le Loro Maestà esposizione automobili, prego ottenere rinvio discussione legge lavoro donne, fanciulli, salvo che non vi fossero oratori e si potesse approvare senza discussione. Favorisca telegrafarmi... potrò partire anche domani sera arrivando venerdì ».

Io non so se vi sarà discussione. È strano che io possa prevedere ciò.

PANTANO, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Io proporrei che si rimandasse a domani la discussione di questo disegno di legge. Domani il relatore onorevole Crespi sarà qui e potremo fare una discussione calma.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio propone di rimandare la discussione di questo disegno di legge a domani. Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intenderà approvata.

(*È approvata.*)

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dal termine prescritto dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1905 relativa ai provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dal termine prescritto dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1905 relativa ai provvedimenti per la Somalia italiana meridionale. (Benadir).

L'onorevole Solimbergo è relatore di questo disegno di legge. È presente? (No).

Onorevole Galli Roberto, vuole ella, in assenza del relatore, rappresentare la Commissione?

GALLI ROBERTO. Sì.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il termine di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1905 sui provvedimenti per la Somalia italiana meridionale è prorogato fino all'8 maggio 1906 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento della dotazione della Camera dei deputati, per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Aumento della dotazione della Camera dei deputati, per l'esercizio finanziario 1905-1906 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 58,000 al capitolo n. 45 « Spese per la Camera dei deputati » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo articolo unico sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Transazione tra il Regio Governo e la Società di Navigazione generale italiana per una spedizione nell'Oceano indiano sul Piroscavo « Paraguay » nel 1890-91. »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Transazione tra il Regio Governo e la Società di Navigazione generale italiana per una spedizione nell'Oceano indiano sul piroscavo *Paraguay* nel 1890-91.

Non essendo presente l'onorevole Aprile relatore, chiedo all'onorevole Prinetti (che è membro della Commissione del bilancio) se intenda di farne le veci.

PRINETTI. Volentieri.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario legge: (V. *Stampato*, n. 334).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Se nessuno domanda di parlare, non essendovi oratori iscritti, procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvata la transazione, qui unita, sottoscritta il 31 gennaio 1905, tra il ministro degli affari esteri, il ministro del tesoro e la Società di Navigazione generale italiana, rispettivamente rappresentati, per apposita delegazione, dal sostituto avvocato erariale generale comm. G. B. Calabrese e dal segretario del Consiglio di amministrazione della Società di Navigazione generale italiana, cav. G. Paratore.

Prego di dar lettura della transazione che fa parte integrante di questo articolo.

VISOCCHI, segretario, legge la transazione:

TRANSAZIONE.

L'anno 1905, il giorno 31 del mese di gennaio in Roma, fra le Loro eccellenze il comm. Tommaso Tittoni, nella sua qualità di ministro degli affari esteri del Regno d'Italia, il comm. avv. Paolo Carcano, ministro del tesoro, rappresentati per apposita delegazione dal signor comm. G. Battista Calabrese ed il signor cav. avv. Giuseppe Paratore, segretario del Consiglio di amministrazione della Navigazione generale italiana (Società riunite Florio e Rubattino, col capitale di 60 milioni, emesso e versato 33 milioni), all'uopo regolarmente autorizzato con deliberazione del Consiglio del 20 dicembre 1904, che al presente atto si allega (1).

L'avv. cav. Paratore Giuseppe, nella predetta qualità e colla predetta autorizzazione dichiara quanto segue:

Premesso che il signor comm. Erasmo Piaggio, nella sua qualità di amministratore delegato della Società di Navigazione generale italiana, Società riunite Florio e Rubattino, il 7 marzo 1896 notificava ai signori ministri degli esteri e del tesoro una citazione, nella quale, chiamando esso ministro degli esteri e ministro del tesoro dinanzi all'autorità giudiziaria, esponeva:

« Che nel dicembre 1890 il ministro degli

(1) Tale documento esiste negli atti del Ministero degli affari esteri.

esteri, con una lettera n. 45123, ufficio coloniale, interessava la Società di Navigazione generale italiana a partecipare alla costituzione di una Società nazionale, destinata a funzionare come ente politico e commerciale per assumere l'amministrazione giuridica e finanziaria ed esercitare tutte le concessioni ottenute ed ottenibili nei territori dell'Oceano Indiano.

« Che in attesa della costituzione della detta Società ed in seguito a successive pratiche, per invito del Ministero degli affari esteri, la Navigazione generale italiana consentì, sotto determinate condizioni di rimborso, a spedire sulla costa del Benadir il suo vapore *Paraguay* e ad aprire un credito di lire sterline 7,000 sulla ditta C. S. Hambro & Son di Londra, in favore del cav. Filonardi, regio inviato del Governo, anticipando al medesimo la somma di lire 10,000. Di questo credito ed anticipo il Ministero degli affari esteri accusava ricevuta colla sua lettera dell'8 gennaio n. 8448-2, ufficio coloniale.

« Che, ultimata la missione del cav. Filonardi e non essendosi altrimenti costituita quella Società commerciale, la Navigazione generale italiana chiese ripetutamente al Ministero degli affari esteri il rimborso delle spese incontrate nella spedizione del *Paraguay* e delle somme pagate al cav. Filonardi, che al 30 giugno 1895, data dell'ultima liquidazione comunicata al Ministero, ammontavano, con gli interessi, a lire 436,715.10.

« Si concludeva quindi dall'istante Società per la condanna dei citati Ministeri al pagamento ».

Premesso che codesta citazione fu seguita da una lunga e non interrotta per anni serie di pratiche, intese ad un bonario componimento della vertenza.

Il signor avv. Paratore Giuseppe, nella suddetta qualità e colla predetta autorizzazione, intende e vuole sia transatta la vertenza di cui alla rammentata citazione, ed a completa tacitazione e saldo d'ogni eventuale credito, sia per la spedizione al Benadir del piroscafo *Paraguay*, sia per l'anticipazione di fondi, sia per ogni altra ragione di credito in ordine alla controversia di cui alla citazione stessa, accetta il pagamento di lire duecentocinquanta mila (L. 250,000) che l'Amministrazione dello Stato esegue, senza interessi, in quattro rate annui, di cui la prima di lire 70,000 appena approvato il relativo progetto di

legge e le altre 60,000 lire ciascuna nei tre esercizi successivi.

Il signor Giov. Battista Calabrese, nella rappresentanza come sopra, dichiara a sua volta, che la citazione 7 marzo 1896 s'intende e vuole sia stata rammentata nel presente atto al solo scopo di determinare genericamente la controversia cui l'atto stesso si riferisce senza includere nessun riconoscimento dei relativi speciali elementi di fatto, e s'intende e vuole che il presente atto non innuovi nulla ai positivi o negativi rapporti di diritto che giudiziariamente possono correre riguardo alla controversia stessa fra Società e Governo.

Dichiara altresì assumere impegno che, entro un anno dalla data del presente atto, sia presentato apposito progetto di legge al Parlamento per l'approvazione della presente transazione e per lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari al pagamento delle suddette annualità di lire 70,000 la prima e lire 60,000 le altre tre, alla Società della Navigazione generale italiana.

Il presente atto sarà soggetto alla superiore approvazione e le sue spese saranno a carico dell'Amministrazione dello Stato.

GIUSEPPE PARATORE
G. BATTISTA CALABRESE.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo primo con l'annessa transazione di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 250,000 da pagarsi alla Società di navigazione generale italiana a titolo di rimborso, in via di transazione, per spese da essa sostenute nel 1890-91, in dipendenza della spedizione nell'Oceano Indiano del piroscafo *Paraguay*.

(È approvato).

Art. 3.

La predetta somma verrà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri, in quattro esercizi finanziari consecutivi, a cominciare dall'esercizio 1906-907, in ragione di lire 70,000 nel 1° esercizio e di lire 60,000 negli altri tre esercizi susseguenti.

(È approvato).

Procederemo a suo tempo alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Osservazioni sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia essendo impegnato in lavori urgenti fa sapere che non può venire oggi alla Camera per rispondere alle interrogazioni, ed il sottosegretario di Stato è assente da Roma. Per questa ragione non può intraprendersi la discussione del disegno di legge sull'abolizione del sequestro dei giornali, e propongo alla Camera di rimandarla a domani.

FAELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FAELLI. Come relatore della legge mi permetterei di insistere perchè sia ben accertato che domani la legge si discuterà. È un argomento molto antico, ma che interessa grandemente dal punto di vista politico.

PRESIDENTE. Se fosse presente il ministro, si potrebbe discutere anche oggi.

FAELLI. Allora vorrei che si mettesse nell'ordine del giorno come primo argomento.

PRESIDENTE. Ma prima di quello, c'è il disegno di legge sulle modificazioni alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Se domani riusciremo a fare la votazione a scrutinio segreto sui sette disegni di legge già approvati per alzata e seduta potremo procedere nell'ordine del giorno. È da augurarsi che domani si riesca a votarli e che i colleghi che oggi non sono presenti vogliano domani intervenire, per partecipare ai lavori della Camera. Perchè è comodo starsene a casa, ma allora è meglio rinunciare all'ufficio. (*Approvazioni — Commenti*).

FAELLI. Noi siamo qui!

PRESIDENTE. Non si può discutere il disegno di legge sulle modificazioni alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli perchè manca il relatore e non si può discutere il disegno di legge sull'abolizione del sequestro preventivo dei giornali, perchè il ministro di grazia e giustizia non è presente e non può intervenire alla discussione. In questa condizione di cose sono obbligato di pregare la Camera di rimettere a domani la discussione dei disegni di legge (*Commenti*).

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Per far sì che la Camera abbia lavoro e che i ministri possano trovarsi al loro posto, faccio mia oggi la pro-

posta fatta ieri dall'onorevole Giolitti, e faccio istanza all'onorevole Presidente perchè siano iscritti nell'ordine del giorno i bilanci per discuterli sui disegni ministeriali. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, oggi è stata convocata la Sottogiunta per il bilancio di agricoltura; domani mattina è convocata la Sottogiunta per il bilancio dei lavori pubblici; la Giunta generale è convocata pure per domani; dunque fra un paio di giorni saranno distribuite le relazioni di questi bilanci. Mi pare dunque che per il ritardo di due giorni non sia opportuno fare questa istanza, la quale non porterebbe che un ritardo nelle discussioni.

CAVAGNARI. Mi permetta, onorevole Presidente; intanto si potrebbero discutere i bilanci secondo il disegno ministeriale; quando poi verranno le relazioni, si discuteranno su queste. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È inutile; io non mi sento di assumere una simile responsabilità; in caso diverso lascerò volentieri il mio posto.

GIOLITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

GIOLITTI. Noi ci troviamo di fronte ad una violazione positiva del regolamento, e non è in diritto di nessuno di violare il regolamento. (*Approvazioni*).

Il regolamento prescrive che, quando le relazioni sui bilanci non sono presentate entro il 31 marzo, si deve discutere sui disegni di legge ministeriali; non so perchè non si possa eseguire tale disposizione.

Ricordo che due anni fa, come presidente del Consiglio, domandai io stesso che questa disposizione fosse eseguita e la Camera non trovò nulla a ridire. Mi pare dunque che anche in questo caso non ci sia altro da fare che inscrivere nell'ordine del giorno i bilanci, di cui non sono state ancora approvate le relazioni. (*Approvazioni*).

BARZILAI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZILAI. Ho chiesto di parlare per associarmi alla proposta dell'onorevole Giolitti. Noi abbiamo pochissimo tempo dinanzi, perchè l'onorevole presidente sa che alla fine di giugno la Camera italiana prende le vacanze. Ci prepariamo quindi una serie di sedute mattutine ed un lavoro affrettato. Oggi, per esempio, non si è potuto discutere una legge dieci volte matura, come quella del sequestro preventivo, perchè era assente il ministro. Sarebbe bene provvedere in qualche modo perchè la Camera non si trovi poi all'ultima ora con un lavoro

eccessivo. (*Bravo!*) Ciò è nell'interesse di tutti, indipendentemente da qualsiasi riguardo al Ministero.

PRESIDENTE. Si è parlato di violazione del regolamento. Debbo rispondere che non sono qui che da poco tempo, (*Si ride*), e che perciò non posso essere al corrente dei lavori parlamentari. Devo poi osservare che ci furono due crisi, che hanno fatto perdere alla Camera molto tempo. Le Commissioni, quando la Camera non siede, non lavorano; epperò, se la Commissione del bilancio è in ritardo, conviene imputar ciò alle vicende parlamentari. L'onorevole Giolitti mi accusa di violare il regolamento. Ora io sono dispostissimo a cedere questo posto a chiunque; ma debbo difendere la Giunta generale del bilancio, la quale, se è in ritardo nei suoi lavori, lo è per le vicende parlamentari.

GIOLITTI. Non ho inteso di far critiche ad alcuno. Il regolamento è partito dalla considerazione che i bilanci necessariamente debbono essere approvati prima del 30 giugno. Ora appunto prevedendo che possano succedere avvenimenti straordinari, come crisi, vacanze, o altre, che impediscano alla Giunta generale del bilancio di presentare in tempo le sue relazioni, il regolamento dispone che, quando la relazione non sia presentata entro il mese di marzo, sia iscritto all'ordine del giorno il disegno ministeriale. Senza questa disposizione del regolamento, in molti casi ci troveremo in condizioni da non avere i bilanci approvati il 30 giugno. Ripeto che non ho inteso far rimprovero ad alcuno, ho solamente rilevato che noi non siamo nei termini del regolamento.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Giolitti, il regolamento non ha previsto che ci fossero due crisi! (*Si ride*).

GIOLITTI. Anzi, il regolamento è stato fatto appunto perchè, quando succedono avvenimenti straordinari, ci sia un modo di discutere ugualmente i bilanci prima del 30 giugno.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Dal momento che il regolamento ammette che dopo il mese di marzo, in mancanza delle relazioni, si possano discutere i bilanci sulla base dei progetti presentati dal Governo, io debbo dichiarare che il Governo in massima non ha alcuna obiezione a fare che la Camera intraprenda la discussione dei bilanci quando lo creda opportuno.

Nello stato attuale delle cose, però, mi permetto di fare osservare che, essendo la Camera riaperta solo da ieri, e trovandosi anche assente per ragioni private e per pochissimi giorni il presidente della Giunta del bilancio, mi pare che si potrebbe indugiare ancora qualche poco. Riguardo poi al bilancio dei lavori pubblici, faccio presente che esso non può essere discusso prima che sia approvato il disegno di legge n. 305: «Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1905-906 al 1920-921», col quale è strettamente collegato. Se la Camera crede, si potrebbe dare la precedenza a questo disegno di legge, ed una volta che esso sia stato approvato, ritengo di rendermi interprete anche del pensiero del relatore, dichiarando che la relazione sul bilancio dei lavori pubblici potrà essere presentata entro brevissimo termine.

Pregherei quindi la Camera di voler consentire che si discuta anzitutto il disegno di legge per l'aumento della spesa consolidata del Ministero dei lavori pubblici, rinviando alla settimana ventura qualunque decisione riguardo ai bilanci.

PRESIDENTE. Proporrei che la Camera iscrivesse questo disegno di legge accennato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici nell'ordine del giorno della seduta di sabato e martedì fosse iscritto nell'ordine del giorno il bilancio dei lavori pubblici...

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Mi permetto di osservare che al relatore del bilancio dei lavori pubblici non si può fare alcun appunto, perchè sino a quando non fosse stato approvato il disegno di legge sopradetto egli non era in grado di presentare la sua relazione.

Non mi sembrerebbe quindi opportuno dare proprio la precedenza al bilancio dei lavori pubblici. Ad ogni modo credo che si potrebbe attendere il ritorno del presidente della Commissione del bilancio, che ha chiesto un breve congedo per motivi di famiglia, e che sarà in Roma nella ventura settimana.

PRESIDENTE. Mi duole che non sia presente alcuno della Giunta del bilancio per dare schiarimenti...

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

BERTETTI. Non in nome della Giunta del bilancio, ma come relatore del disegno di legge di cui ha parlato l'onorevole ministro Carmine, mi permetto di osservare

che è molto ragionevole ciò che ha detto l'onorevole ministro stesso. Propongo quindi che senza dilazione si iscriva nell'ordine del giorno di domani quel disegno di legge.

PRESIDENTE. Speriamo poi che domani la Camera si trovi in numero legale per le votazioni.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Anzitutto domando venia alla Camera per la mia assenza di poco fa; ma ero al Senato. In secondo luogo dichiaro che sono pronto a discutere il disegno di legge sulla abolizione del sequestro preventivo dei giornali. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Bertetti propone che si iscriva nell'ordine del giorno di domani il disegno di legge: Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1905-906 al 1920-921. La Camera consente?

Molte voci. Sì, sì!

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito.

Circa i bilanci, prego la Camera di attendere sino a martedì, affinché la Giunta del bilancio possa dichiarare se sarà in condizione di presentare al più presto delle relazioni. Qualora ciò non avvenga, verrà la proposta dell'onorevole Giolitti, per quanto egli non faccia una proposta, ma dichiarare che il presidente d'ufficio deve, ai termini del regolamento, inscrivere nell'ordine del giorno la discussione dei bilanci secondo i disegni presentati dal Governo.

La Camera sa che mio primo sentimento è quello di compiere il mio dovere. Se dunque la Giunta del bilancio affretterà i suoi lavori, bene; altrimenti iscriverò senz'altro nell'ordine del giorno uno fra i diversi bilanci presentati dal Governo.

Discussione del disegno di legge: « Abolizione del sequestro preventivo dei giornali ».

PRESIDENTE. Intanto ora possiamo iniziare la discussione del disegno di legge sull'abolizione del sequestro preventivo dei giornali.

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, *segretario, legge*. (V. *Stampato*, n. 360-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Onorevole ministro, accetta che la discussione abbia luogo sul disegno della Commissione?

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mirabelli.

MIRABELLI. È questo un giorno di grande sodisfazione per me - che fino dal 1897 lanciai, per la prima volta nella Camera, il grido: *Non più sequestri!* E tornai a battere nel 1901 - fino a quando la Camera, contro la parola istessa del ministro, votò un ordine del giorno, col quale si invitava il Governo a presentare un disegno di legge per l'abrogazione degli articoli 52 e 58 dell'Editto Albertino su la stampa.

Io additavo così al Governo la via - su la quale ha proceduto trionfalmente tutto il movimento moderno della scienza e l'esperienza degli Stati civili.

E il Governo avea l'obbligo di obbedire. Ma non volle: non volle adempiere all'imperativo categorico di eseguire, come doveva, la deliberazione solenne della Camera.

Non volle - contro tutte le mie sollecitazioni, rinnovate anche privatamente al ministro, che era allora l'onorevole Cocco-Ortu, ed al presidente del Consiglio, col quale conferii ed al quale scrissi: sempre indarno! Ed era Giuseppe Zanardelli.

Cosicchè fu necessità sostituire l'iniziativa parlamentare con la mia proposta di legge, che fu svolta e presa in considerazione nella tornata del 31 marzo 1903.

Ciò non ostante - e non ostante la grande agitazione dovuta all'*Italia del popolo* per lo sciocco sequestro di una lettera di Mazzini - ben altri due ministri si susseguirono, l'onorevole Ronchetti e l'onorevole Finocchiaro-Aprile, senza che nè l'uno, nè l'altro, stimasse redimere la stampa da questo avanzo superstite del vecchio dispotismo politico e giuridico italiano.

Soltanto il ministro Sacchi non ha dimenticato il deputato Sacchi: non ha dimenticato quando, relatore del bilancio di grazia e giustizia nel 1901, pur essendo in disaccordo col ministro, aderì al mio ordine del giorno e disse che sotto nessuno aspetto - nè di legittimità, nè di utilità - c'era ragione di mantenere l'istituto del sequestro preventivo, sorpassato dalla civiltà moderna. Egli ha sentito l'obbligo di rendere omaggio, come ha dichiarato nella sua Relazione, al voto della Camera, all'iniziativa parlamentare ed alla pubblica

opinione - ch'è la regina del mondo, ed anche del diritto, come ha dimostrato testè il Dicey: non dell'errore, come credeva il Pascal.

Ho voluto ricordare questi precedenti, perchè il relatore Faelli - il quale (e dico ciò a suo titolo d'onore) fu tra i pochi pubblicisti, sebbene di parte politica avversa, che parteciparono alla mia battaglia contro il sequestro della stampa - il collega Faelli veda come non sia stato facile vincere gli ostacoli e la resistenza passiva del pregiudizio e del misoneismo politico: se si considera che nemmeno Mancini Villa e Rattazzi poterono nel '71, legislativamente - non già abolire il sequestro - ma soltanto coordinarlo all'immediato giudizio su l'imputazione, sotto responsabilità de' danni e pena la decadenza, se « non accompagnato da citazione diretta dell'imputato ad un'udienza non più lontana di otto giorni da quello del sequestro ».

Nè altre proposte, meglio ispirate al concetto della libertà, - come quelle del Bilia e del Crispi, nel '70 e nel '75 - poterono cozzare contro le disposizioni dell'Editto Albertino, non più conformi alle esigenze progredite dello spirito moderno.

E quindi il collega Faelli si meravigli meno se siasi dovuto tanto aspettare questo disegno di legge - che, del resto, era già dinanzi alla Camera - e si compiaccia di più, se un ministro, lievemente modificandolo, l'ha fatto proprio.

Io non lesino il mio compiacimento al ministro Sacchi. Forse domani lo combatterò per la sua politica ecclesiastica - che ha deluso le speranze destate da lui nella democrazia avanzata del Paese, e che non risponde allo spirito ed alle tradizioni di uno Stato moderno: tanto che in Milano un cardinale arcivescovo ha potuto - dinanzi al Re rivendicare la preminenza esclusiva del diritto divino sul principio della sovranità nazionale - ch'è la base del nostro jure pubblico - contro l'Italia nuova, l'Italia della rivoluzione e de' plebisciti...

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Non sequestriamo nessuna opinione. Siamo in materia di libertà.

MIRABELLI. Ma non è lecito fare ingiuria alla ragion civile dello Stato italiano - considerandone il Capo come un unto del Signore...

PRESIDENTE. Ma tutto questo non ha a che fare col disegno di legge!

MIRABELLI. Non ha a che fare niente! Ma, poichè non voglio lesinare oggi la lode

al ministro Sacchi, così ho voluto dire che domani sarò costretto a combatterlo - perchè la lode appaia sincera e il laudatore non appaia ministeriale. Oggi egli è degno di lode e se l'abbia - senza taccagneria.

Così devo anche riconoscere che il disegno della Commissione toglie, con maggior chiarezza, ogni addentellato a qualsiasi dubbio - che potesse sorgere sul rapporto fra le norme del diritto penale e l'istituto del sequestro preventivo della stampa. Poichè l'antecedente ministro Finocchiaro-Aprile ed anche, se mal non ricordo, l'onorevole Fani, come relatore del bilancio della giustizia, dissero che « l'azione esercitata dal Pubblico Ministero e dagli istruttori è costantemente fondata, più che sulla legge della stampa, sulle disposizioni del Codice di procedura penale » - niente di meglio che la parola della nuova legge sia non ambigua e precisa. A me, per vero, nelle parole dell'onorevole Finocchiaro-Aprile sembra ravvisare due errori: uno di fatto e l'altro di diritto.

Costantemente, l'azione è stata finora esercitata, non sulla base del diritto punitivo comune, ma in forza dell'Editto Albertino - e quasi sempre dal magistrato requirente, con ordinanze di sequestro, che usurpano il potere del giudice istruttore - violando lo stesso Editto Albertino. E questo è l'errore di fatto.

L'errore di diritto a me pare che l'istituto del sequestro preventivo possa essere riguardato, come credeva l'onorevole Finocchiaro-Aprile, dall'angolo visuale della legge del rito penale. L'onorevole Finocchiaro-Aprile ricorda meglio di me l'antico apotegma: *In toto jure generi per speciem derogatur* - nel che concordano i migliori criminalisti, e segnatamente in materia di stampa il Rauter, il Parant, e il Chassan - che, per consenso de' dotti, illustrò magistralmente la legge francese del 1819, da cui furono letteralmente copiati gli articoli 57 e 58 dell'Editto Albertino.

Ma, checchessia di ciò, è bene che la parola della nuova legge sia limpida, anzi cristallina: e perciò plaudo al collega relatore della Commissione - il quale, dinanzi al dubbio, ha voluto troncarlo di netto, con una locuzione chiara e sicura.

Ma da lui debbo apertamente dissentire nel giudizio su la legge della stampa - che egli magnifica come legge statutaria, come complemento dello Statuto, degna di uomini liberi, ecc. Onde l'istituto del sequestro preventivo fa derivare non dall'E-

ditto Albertino, ma da *false ed arbitrarie interpretazioni*

Io credo che l'onorevole collega Faelli in ciò s'inganni: non tutto l'Editto Albertino si assomma nella legge sulla stampa - nè tutta la legislazione su la stampa si assomma nell'Editto.

Riconosco che nell'Editto Albertino c'è una parte, figlia della legge francese del 1819 - nella quale si riflette il pensiero della scuola costituzionale di Hello, di Guizot, di De Broglie - e riconosco che nell'interpretazione l'iperbole politica si è sostituita sovente a' postulati civili della ragion scientifica. Ma il collega Faelli non deve disconoscere che c'è un'altra parte - la parte sostanziale dell'Editto - copiata da quelle leggi di reazione, che nella storia di Francia sono per antonomasia denominate le leggi di settembre.

Io ne ho fatto altra volta qui ampiamente la dimostrazione, e non voglio stancare la pazienza della Camera: nè abuserò della cortesia sua.

Al collega Faelli basterà ricordare che gli articoli 14, 16, 17 e 18 dell'Editto derivano dalla legge reazionaria francese del 25 marzo 1822 - che gli articoli 20, 22 e 24 hanno la scaturigine loro nella legge, anche francese, del 9 settembre 1835, come avvertirono nel 1875 il Crispi, ed il ministro De Foresta nel 1855 - che le due leggi italiane del 1852 e del 1858 non furono, al certo, determinate da correnti politiche liberali, e si risentono pur troppo di quelle esacrate influenze straniere, che si collegano al colpo di Stato in Francia ed all'attentato Orsini! E il nostro presidente onorevole Biancheri, ci può dire come in que' giorni di battaglie memorande nel Parlamento subalpino tuonasse alta la voce di Pescatore, Valerio, Brofferio, Rattazzi, Lanza - arditi campioni della libertà di stampa.

Non servono, o colleghi, altri ricordi per concludere che non si può - abolendo soltanto l'istituto del sequestro preventivo - esclamare col poeta, come fa l'onorevole Faelli:

Tu m'hai di servo tratto a libertate

non si può concludere che la legislazione nostra su la stampa, nella lettera e nello spirito suo, risponda alle *pompose parole*, come diceva Luigi Zuppetta, che si leggono nell'isagoge dell'Editto - giudicato severo dallo stesso Boncompagni, eminente costituzionalista della vecchia Destra.

L'onorevole Faelli imputa le violazioni

della libertà alla falsa interpretazione dell'Editto - che non contempla, a parer suo, l'istituto del sequestro preventivo. E perchè? Perchè - egli dice - l'Editto deriva dallo Statuto e lo Statuto proclama la libertà della stampa: consacrando che soli rimedi agli abusi della libertà sono i rimedi *repressivi*. Ma qui stancherei davvero la pazienza della Camera, se entrassi in disquisizioni sottili di diritto positivo e comparato, per sfondare un uscio aperto - dimostrando che un sequestro *preventivo* esiste non solo nella pratica, ma nella legislazione italiana. Ma all'onorevole Faelli voglio brevemente rispondere: e risponderò con la parola sapiente e dottissima di uno de' più illustri giuriconsulti d'Italia - Enrico Pessina.

Egli, il celebre criminalista napoletano, credeva e crede, come crediamo noi appunto, *contraria* (sono le parole sue testuali) *all'articolo 28 dello Statuto la legge sulla stampa, nella disposizione, che nell'articolo 58 ferma la possibilità del sequestro dei giornali*. E, dopo la mia polemica col Garofalo - il quale, del resto, non disconosceva il carattere *preventivo* del sequestro, che egli paragonava alla detenzione *preventiva*, alloggiandolo tra' mezzi *preventivi*, accanto alla *censura*, all'*avvertimento* del sistema francese sotto Napoleone III e alla *cauzione* - il Pessina, nel novembre recente, mi scriveva: - « Coloro, i quali sostengono la necessità del sequestro cercano mostrare che in esso non v'ha nulla di preventivo, perchè lo si può usare dall'Autorità in un momento quasi temporaneo alla pubblicazione dello scritto da incriminare. Ma non riflettono che, adducendo lo scopo del sequestro, adducono una ragione di prevenzione; difatti essi affermano che il sequestro serve a raffrenare la diffusione dello scritto che si incrimina. Ma nella diffusione consiste la pubblicità. Raffrenare la diffusione è prevenire la pubblicità. E la prevenzione si vuole appunto quando si sta vigili al momento che precede la diffusione, e il Pubblico ministero, fatto consapevole della imminenza della pubblicità, accorre a sequestrare, poco curandosi dopo se abbia o non luogo effettivamente il giudizio, e con esso la condanna dello scritto che incrimina, e si sequestra ».

Il sequestro preventivo della stampa è nell'Editto Albertino - e per questa parte l'Editto non solo è antitetico con la libertà - ma è incostituzionale.

Non sovversiva, pertanto, nè pericolosa è la speranza che - almeno dopo 58 anni

di regime costituzionale - si torni, senza altre logomachie giuridiche e politiche, all'articolo 28 dello Statuto! E ciò significa che dal '48 in poi l'Italia ha vissuto nella incostituzionalità. (*Bene!*)

Tralascio altre considerazioni di minor conto, nelle quali posso andare d'accordo con l'onorevole Faelli: come quando non limita l'abolizione del sequestro a' giornali; ma la estende a tutta la stampa - ed estesa era nella mia proposta di legge. Sebbene anche qui, per vero, l'*errata-corrige* del collega Faelli riguardi piuttosto il titolo della relazione, anzichè la relazione stessa e il disegno di legge.

Noi vogliamo abolire il sequestro preventivo, non solo de' giornali, ma di tutta la stampa - perchè diceva bene, nella lettera testè citata, l'eminente maestro del diritto penale: « Nulla di *preventivo* può incatenare il pensiero e la sua libera esplicazione e manifestazione in tutte le direzioni necessarie alla evoluzione dell'attività umana ».

E la Camera non vorrà rinnegare il suo precedente, non dimenticabile: il voto del 1901.

La Camera ha più e più volte dimostrato - in omaggio alla libertà intellettuale del mondo moderno - che vuole il cozzo delle idee nel dibattito de' problemi politici e sociali: negando l'autorizzazione a procedere contro deputati, per reati di stampa, e consacrando in relazioni davvero illuminate, come quelle del Nocito e del Riccio, il principio scientifico di una recisa distinzione tra il vilipendio delle istituzioni costituzionali dello Stato e la censura de' regimi pubblici, non soggetta all'incriminazione legislativa.

Confido dunque che il Parlamento italiano scriverà oggi una bella pagina negli annali della storia sua.

E termino - come quando svolsi il mio disegno di legge, nel 1903

Angelo Brofferio - ricordando un giorno nel Parlamento subalpino il grido trasmesso a noi dalle tradizioni delle antiche monarchie: *Non toccate la Regina* - disse che c'è un altro grido, erompente dalla coscienza dei popoli moderni, ed è questo: « *Non toccate la Stampa* ». Perchè è regina anch'essa - ed all'ombra del suo trono popolare nascono e fioriscono i diritti della civiltà » (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

BERENINI. Onorevoli colleghi, avevo

sequestrato preventivamente un posto fra gli oratori, perchè avevo formato l'ipotesi, che riconosco assurda, che fosse sorta una voce di opposizione su questo disegno di legge, così saviamente presentato dal ministro guardasigilli ed emendato dalla Commissione. Perciò, nemico come sono di ogni accademia, rinunzio a svolgere quelle considerazioni, che avrei, altrimenti, sottoposto al ministro ed alla Commissione.

Mi sia lecito tuttavia di fare una sola delle varie osservazioni, che mi ero riservato di esporvi.

Auguro intanto che Commissione e ministro si accordino sopra un testo unico. E preferirei (lo dico subito) il testo della Commissione, perchè, per le stesse ragioni dette ora dal collega Mirabelli, esso è più ampio ed è più reciso. Vorrei almeno, che il ministro accettasse il secondo articolo, proposto dalla Commissione, pel quale s'intende abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge; perchè anche il codice di procedura penale può fornire argomento al magistrato di procedere al sequestro preventivo. Veda l'onorevole ministro se questa mia modesta osservazione, non possa servirgli di stimolo a quell'accordo, che ci auguriamo, per una sollecita decisione della grave questione.

L'osservazione però, che intendo sottoporre alla Camera, è questa. Il secondo comma dell'articolo primo della Commissione, corrispondente al disegno ministeriale, conserva ancora, in via d'eccezione, il diritto di sequestro preventivo per tutti gli stampati, che offendano il buon costume ed il pudore pubblico.

Nessuno dissente circa l'opportunità di un siffatto provvedimento; ma tutti possono essere agitati dal timore che il giudizio, che il giudice istruttore o il pubblico ministero possano fare sulla pretesa oscenità di uno stampato o di un oggetto qualsiasi esposto in vendita, non rappresenti, invece, la più oscena delle offese al sentimento artistico.

Esempi di questo genere ne potremmo citare a iosa. Sappiamo di una questione agitata iniziata innanzi ai tribunali, e precisamente a Milano, per una bellissima statua rappresentante papa Alessandro Borgia in una attitudine, che si direbbe da un magistrato, [che voglia veder le cose attraverso la visuale del suo intelletto, oscena.

E gli esempi si possono moltiplicare. Spesso ciò, che si pretende sia oscenità, è

arte squisita. Molti degli oggetti più insigni raccolti nei nostri musei e nelle nostre gallerie probabilmente potrebbero essere da un procuratore del Re, da un pretore o da un giudice istruttore sequestrate come offensive del pudore e del buon costume.

Si aggiunga che, oltre l'offesa all'arte, c'è anche l'offesa al diritto di proprietà, maggiore che nel sequestro d'un giornale. Perchè un giornale può soffrire una lesione non soverchiamente grande per la ritardata o soppressa diffusione in un determinato giorno. Ma il sequestro di un'opera d'arte può arrecare a chi n'è autore o riproduttore un danno economico di gran lunga più grave.

Tolto il danno gravissimo, che veniva dall'editto sulla stampa, per il quale si autorizzava senz'altro la distruzione dell'oggetto osceno, non è però tolto che, pur iniziandosi il procedimento penale nelle ventiquattr'ore, le cose dell'arte possano intanto essere sottratte per lungo tempo alla circolazione e alla vendita.

Vorrei perciò (non è il momento di proporre emendamenti; faccio una osservazione molto modesta, che il ministro valuterà) che si stabilisse l'obbligo di promuovere il procedimento penale nelle ventiquattro ore, e si determinasse che la forma del procedimento fosse quella per citazione direttissima; per guisa che nelle ventiquattro ore fosse in ogni caso tradotto dinanzi al magistrato il contravventore alla legge.

Ma da chi si risolverà la questione?

Abbiamo noi il magistrato tecnico, il quale ci dica se si tratti di cosa oscena o di cosa estetica?

Questa è una questione molto grave, della quale dovremo forse riparlare in occasione del bilancio di grazia e giustizia a proposito dell'ordinamento della magistratura. Potremo vedere se non sia opportuno in molti casi di avere una magistratura che possieda cognizioni tecniche; perchè farei ridere la Camera se dovessi parlare di certi strafalcioni, che alcuni magistrati (fortunatamente la minoranza) mettono fuori talvolta nelle materie tecniche di loro pertinenza.

Ora potremo noi essere garantiti che il giudice, decidendo queste controversie, saprà dirci se si tratti veramente di cosa che offenda il pudore o il buon costume, o invece di cosa che debba essere rispettata come opera dell'ingegno.

Veda dunque il ministro se non sia necessario che la magistratura, come in alcuni

altri casi, che la procedura penale ci indica, sia anche in questo caso illuminata dall'avviso di uomini competenti.

Concludendo adunque, mentre ho cominciato con augurare all'onorevole ministro che sia soddisfatto immediatamente il desiderio antico di tutti gli Italiani per l'abolizione del sequestro preventivo, vorrei che (se è possibile, e parmi lo sia) s'integrasse la legge con questi provvedimenti, che ho accennati; per guisa che, mentre da un lato si salvano le esigenze del buon costume da una pubblicazione impudica, dall'altro lato siano anche rispettati i diritti dell'arte.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FAELLI, *relatore*. Vorrei rispondere qualche parola agli oratori che hanno discusso di questa legge.

Anzitutto li ringrazio ambidue della cortesia delle loro espressioni, e soprattutto di avere dato la loro approvazione al disegno di legge della Commissione, in confronto di quello ministeriale, sebbene la Commissione non sia stata mossa da alcun criterio di disapprovazione dell'opera del guardasigilli e sia lietissima, come ha dichiarato nella relazione e dichiara ora per bocca mia, di rendergli lode per avere, come suo primo atto di ministro, fatto ragione di questa antica aspirazione della stampa e di tutti i liberali.

L'onorevole Mirabelli ha detto che l'onorevole Finocchiaro-Aprile non aveva voluto presentare questo disegno di legge. L'onorevole Finocchiaro non ha bisogno certamente della mia difesa. (*Interruzione del deputato Cocco-Ortu*). E nemmeno l'onorevole Cocco-Ortu ha bisogno della mia difesa. Nessuno si è opposto a ciò; ma in sostanza, tutte le obiezioni sollevate da uomini di Governo di parte liberale in questa materia si riassumono nella tesi seguente: che l'Editto Albertino non portava con sé il sequestro preventivo, e che si reputava inutile fare una legge per abolire ciò che non esisteva. (*Oh! a sinistra*). Questa è la tesi che era stata sostenuta. A questa tesi si è accostata la Commissione, presentando una legge di interpretazione; legge che volle essere più chiara di quella del guardasigilli.

COCCO-ORTU. Chiedo di parlare per fatto personale.

FAELLI, *relatore*. Ma questo importa poco. L'importante è che sia approvato questo disegno di legge. Il sequestro preventivo, dipenda dall'Editto Albertino o

dalle norme ordinarie della procedura penale, certamente era un abuso, uno scandalo, ed offendeva i nostri principi liberali. Dobbiamo quindi essere tutti lieti di vedere finalmente cancellato questo istituto odiosissimo.

L'onorevole Mirabelli ha voluto discutere anche il resto dell'editto e la sua costituzionalità. La Commissione non ha creduto di entrare in questo argomento: aveva sotto il suo esame un tema semplicissimo, ed a questo si è attenuto. Non si è quindi occupata che di rendere efficaci le sanzioni del progetto.

Perciò non tocca a me difendere dalle accuse dell'onorevole Mirabelli i ministri di Carlo Alberto; tanto più che egli non va nemmeno d'accordo con quelli di Vittorio Emanuele III. (*Si ride*).

L'onorevole Berenini non ha presentato alcun emendamento, e non è il caso perciò di discutere lungamente quello che egli ha detto. Egli ha accennato al desiderio che venga cancellato anche il sequestro preventivo per ciò che riguarda la stampa contraria al buon costume.

BERENINI. Anzi credo che sia cosa utile!

FAELLI, *relatore*. Egli ha proposto una cosa diversa; ha voluto che la legge chiarisca ciò che si può sequestrare. Ma allora anche la presente legge meriterebbe il sequestro, perchè dovrebbe fare un elenco preciso di tutte le oscenità, che non si possono dire e di quelle che si possono dire. Ad ogni modo, egli ha accennato ad un altro istituto giuridico, che sarebbe quello del perito delle oscenità, ufficio al quale nè io nè lui aspiriamo.

Del resto, non occorrono lunghe parole. Il ministro e la Commissione sono d'accordo.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nel concetto.

FAELLI, *relatore*. L'onorevole ministro ha acconsentito che la discussione si facesse sul disegno di legge della Commissione, la quale non ha avuto altro scopo che quello di meglio chiarire il disegno di legge ministeriale, del quale, a nome della Commissione, ripeto le lodi all'onorevole ministro.

Come giornalista, sono poi felicissimo di essere stato relatore di questo disegno di legge e di legare in qualche modo il mio nome con quello dell'onorevole Sacchi a questa salutare riforma.

Dopo ciò, non mi resta che raccoman-

dare nuovamente al suffragio della Camera questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Cocco Ortu ha facoltà di parlare per fatto personale.

COCCO-ORTU. Io non intendo (e sarebbe inutile) prolungare la discussione di questo disegno di legge, il quale del resto non è tale per il momento in cui viene che possa sollevare dispute più o meno appassionate dei partiti politici. E ciò anche per un'altra considerazione. Di questa riforma si può dire che piove sul bagnato, poichè oramai la questione del sequestro dei giornali, molto agitata e chesi imponeva nei tempi ai quali si riferirono le evocazioni storiche dell'onorevole Mirabelli, in questi ultimi anni si è molto attenuata, perchè i sequestri sono ridotti quasi a nulla, limitandosi, si può dire, a rarissimi casi, e i più dei quali colpiscono le pubblicazioni per le quali il sequestro è mantenuto nell'odierno disegno di legge.

Io parlo solo per rettificare un'affermazione sfuggita, forse per equivoco, al collega Mirabelli, il quale mi ha attribuito di aver combattuto l'ordine del giorno da lui proposto alcuni anni or sono, opponendomi a che fosse accolto dalla Camera. L'onorevole Mirabelli non ricorda bene.

Allorchè egli propose quell'ordine del giorno, durante la discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia del 1901-902, del quale era relatore l'onorevole Sacchi, io feci una sola osservazione d'indole generale sulla opportunità o meno di modificare la legge sulla stampa, con un metodo di ritocchi parziali non scevro di gravità e di pericoli. Era allora ancora viva l'impressione di recenti proposte di riforme ad alcune disposizioni di essa in senso restrittivo ed antiliberali.

Quella legge fu sempre reputata una legge statutaria e intorno ad essa come allo statuto, è saggezza non portare modificazioni. Il tempo, le mutate tendenze e l'evoluzione liberale influirono a che si andassero a mano a mano moderando e temperando le asprezze d'interpretazione e facendo sparire tutte le applicazioni rigide e eccessive, che aveva avuto nei primi anni.

Ed era questa la ragione per la quale io non aderii alle premure ricordate dall'onorevole Mirabelli. Io non volli assumere la responsabilità di aprire la via, anche per apportare modificazioni reputate liberali, ad altre eventuali che in certi momenti di eccitamento, ed ammetto anche di pervertimento della pubblica opinione, giustificherebbero modificazioni restrittive, come

quelle che erano state minacciate pochi mesi prima che l'onorevole Mirabelli presentasse il suo ordine del giorno.

Ecco perchè io non manifestai i miei dubbi e dissi le ragioni che mi pareva consigliassero a non toccare il regio editto del 26 marzo 1848. Ma posto ai voti quell'ordine del giorno io non domandai che fosse respinto, nè mi opposi a che fosse accolto dalla Camera. Legga l'onorevole Mirabelli il resoconto di quella seduta e troverà che io non mi opposi. Solo le mie osservazioni erano ispirate a concetti tutt'altro che ostili alla libertà della stampa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Berenini.

BERENINI. Non ho chiesto di parlare per entrare in queste gare di priorità fra i ministri. Noto solo che un certo onore spetta sempre a chi presenta le proposte. Per esempio, se ci sarà un ministro del divorzio, tutti i ministri precedenti diranno che essi pure erano favorevoli al divorzio; ma l'onore sarà di colui, che lo porterà avanti effettivamente.

COCCO ORTU. Io l'ho presentato il disegno di legge sul divorzio!

BERENINI. Prendiamone atto per la storia.

Ma ho domandato di parlare perchè il mio pensiero non è stato quello inteso dal relatore Faelli. Non sono contrario al sequestro preventivo delle cose oscene; ma ho espresso il desiderio che per tutelare il pudore non si offendano i diritti dell'arte. Desidero che sia garantita l'arte, non dalla male volontà, ma dall'insipienza del magistrato. Desidero che sia tutelato il patrimonio economico dell'autore o del divulgatore delle cose d'arte, facendo sì che il procedimento segua immediatamente al sequestro. Noto però che un procedimento promosso entro le 24 ore può esaurirsi anche dopo un anno; e intanto le cose sequestrate restano giacenti per tutto questo tempo. Ora il Codice indica tre modi di procedimento. Diciamo dunque nella legge quello che vogliamo, e indichiamo quello, che è più sollecito, e cioè il procedimento per citazione direttissima, per cui immediatamente dopo il sequestro si ha il giudizio; giudizio che, del resto, è abbastanza facile, perchè non ci sono nè prove da esaminare nè fatti da accertare, nè altro. Non ho presentato emendamenti perchè siamo in discussione generale ma potrò anche presentarne, e mi preparerò in anticipazione a presentarne anche, ove

l'onorevole ministro ed il relatore non facciano buon viso alle mie osservazioni.

FAELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAELLI, *relatore*. Anche la questione della citazione diretta o direttissima è stata discussa lungamente nel seno della Commissione; ma parve pericoloso presentare emendamenti, che non fossero puramente formali, perchè era in tutti vivissimo il desiderio che questo disegno di legge fosse approvato quanto più rapidamente era possibile e senza incontrare opposizioni. In questo senso, ed assicurando l'onorevole Berenini che le cose da lui dette intorno a questa materia del rito sono state ampiamente discusse dalla Commissione, lo prego di non presentare emendamenti nemmeno agli articoli, perchè soltanto così questa proposta potrà diventare sollecitamente legge dello Stato. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mirabelli.

MIRABELLI. Due sole parole, onorevole Presidente.

L'onorevole Cocco-Ortu ha detto che io non ho ricordato bene — ma in verità, pur ringraziandolo della cortesia usata nel rispondermi, debbo replicare che la sua memoria si addimosta, in questo caso, più labile della mia.

Senza rievocare qui tutta la parte del discorso pronunziato allora dall'onorevole Cocco-Ortu sul mio ordine del giorno, leggerò soltanto alcune parole, che mi sembrano abbastanza significative ed esplicative. «Io credo (disse, concludendo, l'onorevole Cocco-Ortu) *sia miglior partito lasciare quale è il Regio Editto del 1848 con la fiducia e la certezza che l'indirizzo liberale dei Governi e la educazione di tutti a rispettare la libertà, faranno sì che quei diritti non saranno menomati, nè saranno abusati*». E ai vari e molti ordini del giorno — compreso il mio — oppose, come disse, una pregiudiziale. *Li colpisce tutti ugualmente* — egli soggiunse pur professandosi caldo fautore della libertà della stampa. E i sequestri, sotto il governo suo, fioccarono come prima! Testè il collega Cocco-Ortu ha detto che si facevano e si fanno pochi sequestri. Ma basterà ricordare che l'*Italia del Popolo* soltanto ne ebbe, in breve spazio di tempo, venti — di cui tre soltanto furono seguiti da processo — e, s'intende, con assoluzione per tutti. Oggi si sequestrano financo le lettere di Garibaldi!

Tornando al mio ordine del giorno, il

relatore del bilancio, che era l'onorevole Sacchi, surse, a differenza del ministro Cocco-Ortu, per aderire alla proposta di abolizione del sequestro preventivo — e dichiarò che le convinzioni sue erano perfettamente eguali alle mie. Ma il ministro pregò tutti i proponenti dei vari ordini del giorno, — me compreso, ed escluso soltanto il compianto Socci — di ritirarli. Questa è la verità.

COCCHO-ORTU. Ma non mi sono opposto!

MIRABELLI. E come no? Se mi pregò di non insistere! Ma la Camera approvò ugualmente l'ordine del giorno — che invitava il Governo a presentare il disegno di legge per l'abrogazione degli articoli 52 e 58 dell'editto sulla stampa.

Il Governo, dunque, aveva l'obbligo di eseguire le deliberazioni della Camera. Invece, non volle mai adempiere a quest'obbligo preciso e categorico. Io pregai, anche privatamente, più volte il ministro Cocco-Ortu ed il presidente del Consiglio; — ma trascorsero due anni, e la parola sovrana della Camera rimase sempre inascoltata — fino a quando fui costretto di sostituirmi alla negligenza del Governo con l'iniziativa parlamentare, nel 1903. Oggi che il disegno di legge sta per essere approvato col plauso del Paese, nessuno era contrario! E possiamo, dunque, esser tutti contenti! (*Bene!*)

PRESIDENTE. Onorevole ministro guardasigilli?

SACCHI, ministro di grazia e giustizia. Io ho accettato il disegno di legge nella forma proposta dalla Commissione, perchè, come è detto nella stessa relazione della Giunta, concordando con essa nel pensiero dominante dell'abolizione del sequestro preventivo dei giornali e degli stampati, mi riusciva indifferente che questa abolizione fosse espressa in un modo o in un altro. Poichè la Commissione parlamentare ha creduto più chiara la formula da essa adottata io per deferenza alla Giunta parlamentare ho accettato la sua dizione. Però mi permettano i colleghi di esporre le ragioni, per le quali avevo adottato la forma del disegno governativo.

Di tutte le discussioni, che si sono fatte e si possono fare intorno a questa materia, una è sempre prevalsa per importanza; ed è quella, se il Pubblico Ministero abbia facoltà di procedere al sequestro indipendentemente dall'ordinanza del giudice istruttore.

A questo punto, secondo me, ha deviato sempre l'attenzione dal nodo della questione; nel senso che mentre si è discussa la questione dell'indipendenza del Pubblico Mini-

stero dal giudice istruttore, si doveva discutere invece se trovisi nel codice di procedura penale l'istituto del sequestro dei giornali.

Nel codice di procedura penale è detto che, in caso di urgenza, ove sia avvenuto un reato, il Pubblico Ministero può recarsi sul luogo a fare le constatazioni, per le quali non vi è il tempo di chiamare il giudice istruttore, dandone avviso a questo, e può raccogliere e sequestrare tutte quelle cose, che possano fornire argomento di prova pro o contro gli imputati, oppure a schiarimento del fatto.

Da questa facoltà di constatazione immediata, di descrizione di località, di raccolta di mezzi di prova, si è assurti a ritenere che il Pubblico Ministero potesse fare il sequestro di tutta quanta un'edizione di migliaia di copie le quali non potevano certamente servire nè ad indicare la consistenza del reato, perchè questa risultava da un solo articolo e bastava un numero per dimostrarla, nè a dare argomento di prova, perchè bastava un numero del giornale con la firma del gerente per dimostrare che il giornale era stato pubblicato. In quanto a me, sono persuaso che il sequestro fosse stato veramente introdotto dalla legge sulla stampa e che quindi, abolendo le disposizioni speciali della legge sulla stampa, che il sequestro avevano introdotto, fosse necessariamente da intendere che quella facoltà eccezionale del Pubblico Ministero di sostituire il giudice istruttore nelle constatazioni immediate nei casi di flagranza, o di quasi flagranza di reato, non si potesse intendere come facoltà, di procedere ad un sequestro di giornali in quella forma in cui si procede ordinariamente; tanto più che, promulgandosi una legge speciale, la quale intende abolire questa facoltà, per quel principio comune che è stato ricordato anche dall'onorevole Mirabelli, pel quale al genere si deroga colla specie, non sarà più possibile immaginare che in quelle disposizioni, che riguardano le facoltà del procuratore del Re, in confronto di quelle del giudice istruttore, possa ritenersi essere ancora compresa la facoltà di procedere al sequestro.

La Commissione, invece, ha creduto che fosse miglior cosa ammettere che questa facoltà vi fosse nel Codice di procedura penale per abolirla espressamente. Ma quello che non posso consentire, è che nella legge sulla stampa non vi fosse il sequestro. Che cosa vuol dire l'articolo 58 della legge sulla stampa, se non il sequestro preventivo dei

giornali? L'articolo 58 dice: « Immediatamente dopo l'istanza o querela, l'istruttore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo ».

Che cosa è questo, se non è il sequestro preventivo? Ma preventivo in che senso? Intendiamoci bene: non nel senso di riferimento alla consumazione del reato, perchè la consumazione del reato si ritiene avvenuta quando è stampata la prima copia del giornale, quando la firma del gerente è apposta. Ma preventivo in questo senso: che nel momento in cui il giudice istruttore o il procuratore del Re procedono al sequestro, vi è un'accusa, ma non una condanna, vi è un reato soltanto presunto, ma non accertato; e quindi si previene la condanna col sopprimere la pubblicazione.

BARZILAI. Si è talvolta ordinato il sequestro perfino per telegrafo!

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Barzilai, mi permetta; io sto spiegando che non avevo detto nessun sproposito giuridico dicendo che il sequestro preventivo dei giornali è stato introdotto dalla legge sulla stampa; è questo punto che intendo chiarire.

Il sequestro preventivo dei giornali in tanto è detto preventivo in quanto presume un reato, perchè il giudice competente ancora non ha detto che reato vi sia.

Il sequestro dunque è preventivo: in quel senso medesimo in cui nel diritto civile si chiama sequestro conservativo o preventivo, quello, che si esegue quando ancora non è giudicato se il credito, a cui garanzia deve servire il sequestro, sia sussistente. Di qui dunque la necessità di dichiarare che si abolisce quell'istituto che dalla legge sulla stampa era stato introdotto.

Era stato poi ritenuto in fatto, ma secondo me abusivamente, che il sequestro preventivo dei giornali in quella forma si potesse operare anche in virtù del Codice di procedura penale, ed io riteneva che ciò si potesse facilmente correggere con la speciale disposizione che presentavo. Tuttavia, poichè la Commissione parlamentare ha creduto che fosse più sicuro che non si potesse più commettere nessun abuso adottando un'altra forma, ho fatto atto di deferenza alla Commissione; ma questo non toglie che il sequestro dei giornali venne introdotto dalla legge sulla stampa. (*Approvazioni*).

Quanto alle considerazioni, che preludebbero ad emendamenti, che sono state esposte dall'onorevole Berenini, mi permetto

di osservargli che non vi è bisogno di alcun emendamento per lo scopo a cui egli tende.

Non è possibile ottenere, in nessuna legge ed in nessuna legislazione, l'assoluta garanzia che non si commettano errori; e vi sono appunto le gerarchie degli istituti giudiziari per correggere gli eventuali errori.

Noi non potremo dunque mai impedire che si commettano errori di merito; perchè, per esempio, il determinare se una pubblicazione sia un'opera d'arte, sia pure audace nella sua forma, ma non uscente dai confini dell'arte e, lungi dal suscitare turpi passioni, non faccia che presentare il bello nella sua forma esteriore, è un giudizio di merito, che non può essere mai preveduto da nessuna formula legislativa; ed è recente una magnifica sentenza dell'autorità giudiziaria francese, nella quale si dimostrava trattarsi, in un dato caso, di una opera d'arte e non di un'opera oscena.

Non credo neppure che sia vietato cogli ordini stessi procedurali odierni di chiedere perizie in questa materia. Nulla vieta che si domandi ad un artista di giudicare se si esca dai confini dell'arte per commettere un'offesa al buon costume... (*Interruzioni*).

Quanto alle proposte dell'onorevole Berenini, che riguardano la rapidità del procedimento, credo giusta la sua osservazione; ma essa troverà sede più opportuna nella discussione, che si farà della riforma al codice di procedura penale, per la quale sta già dinanzi alla Camera, affidata ad una Commissione parlamentare, la proposta di legge dell'onorevole Finocchiaro-Aprile; e lo stesso onorevole Berenini fa parte di questa Commissione parlamentare.

Questa proposta di riforma al codice di procedura penale è il risultato di studi maturi; ed ha tanta preparazione che è sperabile possa venire prossimamente in discussione; nè vi è ragione per indugiarne soverchiamente la trattazione. Ora, nello stesso Codice di procedura penale una delle riforme è questa: che sia ammessa la citazione diretta davanti alla Corte d'assise, e quindi esteso l'istituto della citazione diretta a qualunque delitto. In tal modo la riforma è organica e generale per tutto quanto, perchè questo, che ha osservato l'onorevole Berenini, non è giusto solamente per una causa di sequestro di una cosa, che si pretende oscena; ma è giusto in genere, anzi è specialmente giusto quando si tratti di reati di opinione; di reati in cui il concetto

del cittadino è quello che prevale per determinare se vi sia il reato.

L'onorevole Berenini pertanto può contribuire a stimolare l'operosità della Commissione, di cui fa parte, per portare sollecitamente al Parlamento una riforma generale che sarà certamente utile per i nostri ordini giudiziari.

Sono lieto che tutti concordiamo nel concetto fondamentale del disegno di legge. Avrei qualche dubbio sulla parola sequestro, come è adoperata nella forma proposta dalla Commissione nel suo primo articolo; ma sarebbe forse una pedanteria di linguaggio giuridico, e non la voglio sollevare. Si dice, per esempio, che, salvo per condanna definitiva del magistrato, non si può procedere al sequestro. Ora io credo che nella materia penale, dopo che il magistrato ha pronunciato la condanna non si tratti di sequestro, bensì di confisca. Ma non voglio pedanteggiare, ed accetto anche in questo il disegno di legge della Commissione.

FAELLI, *relatore*. Era unicamente per richiamare la parola sequestro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Io e molti altri colleghi della Camera avevamo preparato due emendamenti al primo articolo, che mi riserbavo di svolgere a suo tempo, ma le osservazioni dell'onorevole guardasigilli mi tirano in ballo fin da ora, e quindi sento il bisogno di esporre subito le ragioni, per le quali ho creduto opportuno di presentarli. Osservava il guardasigilli che, nella riforma della procedura penale, che è allo studio della Commissione, è già preveduta la citazione diretta per tutti i reati; quindi non sarebbe opportuno fare qui l'emendamento, a cui accennava l'onorevole Berenini ed in cui egli consentirebbe, che, cioè, ove si tratti degli esemplari di stampati od oggetti, che siano offensivi al buon costume, il procedimento penale, dopo il sequestro, si debba iniziare per citazione direttissima.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Diretta, non direttissima: direttissima è un'altra cosa.

DI STEFANO. Noi riteniamo che, invece della diretta, sia proprio qui il caso di istituire la citazione direttissima.

FAELLI, *relatore*. Ma come si fa in Corte d'assise?

DI STEFANO. La citazione direttissima è permessa dalla odierna procedura penale nei casi, in cui vi è flagranza di reato.

Ora, se la citazione direttissima è ammessa nella nostra procedura, a noi pare che sarebbe opportuno di applicarla in questo caso, in cui il reato si accerta in flagranza.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. La citazione direttissima l'abbiamo, perchè vi è l'autorità costituita, vi è il tribunale, ma per la Corte di assise vi sono periodi in cui non è costituita, e allora come si fa?

DI STEFANO. Ma, onorevole ministro, nei casi preveduti da questo articolo, non abbiamo assolutamente competenza di Corte d'assise. L'articolo 1° del disegno di legge richiama gli articoli 338 e 339 del Codice penale e forse avrebbe fatto meglio, a lasciare da parte l'articolo 338 Codice penale. Or entrambi questi articoli rinviano solamente al tribunale penale, e forse anche in qualche caso al pretore.

Dunque, la Corte d'assise non c'entra. Noi siamo proprio nel caso, in cui, avendo sequestrato tutti gli esemplari di un'opera, (che, come ha osservato l'onorevole Berenini può essere anche un'opera d'arte, mentre ci è chi la ritiene un'opera oscena e contraria al buon costume) bisogna preoccuparsi che questo sequestro di tutti gli stampati e di tutte le copie non debba durare troppo. Se facciamo una legge liberale, non dobbiamo, d'altra parte, permettere che si faccia il sequestro e poi si svolga il procedimento penale nella forma come si svolge attualmente, in cui tante volte passano non dico anni, ma certo parecchi mesi prima che il dibattimento si svolga.

Se, da una parte, noi dobbiamo, giustamente, tutelare il buon costume e sancire che gli stampati osceni vengano sequestrati per impedirne la diffusione ed evitare una offesa alla morale pubblica, d'altra parte, dobbiamo preoccuparci che il sequestro, permesso in via eccezionale, sia seguito subito dal procedimento e che questo si svolga rapidamente, fulmineamente quasi.

Ammetto quanto diceva l'onorevole Berenini, in via di massima, sulla difficoltà di decidere se uno stampato od una incisione sia un'opera d'arte od invece un'opera oscena; ma gli faccio osservare che il magistrato ha il potere di chiamare uomini tecnici perchè lo illuminino sul carattere dell'opera e gli diano gli schiarimenti necessari per decidere con piena coscienza. (*Interruzione del deputato relatore Faelli*). Nè l'onorevole Faelli ha ragione d'interrompermi, perchè può benissimo presentarsi il dubbio sul carattere dell'opera sequestrata

e questo dubbio si può dirimere con la parola della persona tecnica, dell'uomo dell'arte, che il magistrato ha sempre il diritto di consultare o di ufficio o sulla istanza delle parti interessate.

Spero che queste osservazioni varranno a fare accettare il primo degli emendamenti presentati ed a cui aveva anche accennato l'onorevole Berenini. Quest'emendamento consiste nell'aggiungere, in fine del primo capoverso, le parole: « per citazione direttissima ».

Ma vi è un altro emendamento, che è suggerito dal modo nel quale è concepito l'articolo 1° nelle sue varie parti. Esaminiamolo brevemente. Nella prima parte di esso si sancisce che « non si può procedere al sequestro degli stampati... » ecc. Nella seconda si soggiunge che « è fatta eccezione per gli stampati od oggetti offensivi del buon costume ». E poscia nella terza parte si legge che « in ogni caso il giudice istruttore o il pubblico ministero potrà procedere al sequestro di tre copie od esemplari dello stampato od oggetto incriminato ».

Dunque, il sequestro è vietato, poi è permesso in certi casi, e poi, in ogni caso, il giudice istruttore può sequestrare tre copie. Votando l'articolo così formulato, non compiremmo davvero opera legislativa degna di ammirazione. Pertanto io, insieme cogli altri colleghi, propongo che alla ultima parte dello articolo formulato dalla Commissione sia sostituita quest'altra: « Nel caso contemplato dalla prima parte, però, il giudice istruttore o il pubblico ministero potrà far sequestrare tre esemplari dello stampato od oggetto incriminato, ove sia stato omesso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 42 dell'editto della stampa ». Ed infatti, se le tre copie siano state depositate, è inutile sequestrarle, e se invece non lo siano state, è giusto che siano sequestrate, poichè il magistrato ha bisogno del corpo del reato, su cui deve inquirere ed avviare la istruzione ed il relativo giudizio.

Per queste ragioni, confido che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare i due emendamenti, che ho brevemente illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

BARZILAI. Mi compiaccio molto che oggi si accetti l'abolizione del sequestro come la cosa più naturale del mondo. Vuol dire che le idee camminano. È la questione dell'uovo di Colombo! Basta che ad uno venga l'idea di presentare un disegno di legge

perchè tutti trovino che era una cosa quasi superflua e ad ogni modo accettabile da tutti.

Ma voglio richiamare l'attenzione della Camera sopra le ragioni, che suffragano l'emendamento presentato dal collega Di Stefano. Non posso disconoscere che la deroga, che si fa coll'articolo primo al principio fondamentale, per i reati contro il buon costume, non ha nessuna ragione di essere; perchè, ammessa l'illegittimità e l'inefficacia del sequestro preventivo, non so perchè, quando lo si abolisce per reati che intaccano quelli, che si chiamano i supremi e fondamentali diritti dell'ordine politico e sociale, si debba conservare per quelli che sono i diritti della pubblica decenza e del buon costume. Questa disposizione è presa da quella puritana Inghilterra, da quella puritanissima America, che sappiamo benissimo come in pratica non siano eccessivamente più morali di altre nazioni, che non hanno certi formalismi di moralità. Dunque per conto mio trovo che quest'eccezione non ha nessuna ragione di essere.

Ad ogni modo, se si vuole conservare questa eccezione (ed io proprio, senza fare una proposta concreta sarei lieto che il ministro vi rinunciaste) se si vuol conservarla, è necessario accettare un emendamento, che circondi questa specie di sequestro di una maggiore garanzia, per una ragione, che non fu detta, ma della quale molti colleghi credo abbiano avuto un documento grafico, quando di questa legge si cominciò a parlare. Succede qualche volta che si sequestrano giornali sotto apparenza di offesa al buon costume, unicamente perchè offendono, invece, secondo il procuratore generale, qualche cosa che ripugna ai suoi convincimenti politici.

Per esempio fu diffusa una interessantissima *planche* (la quale figurava in un giornale, che fu sequestrato, e non una sola volta) chè rappresentava un prete che abbracciava l'Italia: questa allegoria, forse di attualità, si ritenne che fosse un'offesa al buon costume. Evidentemente la decenza pubblica non si offendeva affatto da questa rappresentanza: poteva ritenersene offeso invece un altro sentimento.

Ora, poichè è anche possibile questa specie di frode alla volontà del legislatore, credo opportuno che per lo meno non si rinunci a che la disposizione sia circondata da quella garanzia, che viene dal procedimento per citazione direttissima. Qui non è in campo la questione della riforma della procedura;

perchè l'onorevole ministro sa che questi sono reati di competenza del tribunale, per i quali la citazione direttissima è ammessa in base alla vigente legge; quindi nessuna deroga o innovazione ove si ammetta la citazione direttissima dell'imputato innanzi al tribunale per i reati di stampa in seguito a sequestro di pubblicazioni ritenute oscene.

Per questa ragione mi associo alla proposta del collega Di Stefano. Inoltre, senza farne un emendamento preciso, richiamo l'attenzione del ministro se non sarebbe più logico e serio abbandonare questa disposizione, che non risponde che a un pregiudizio, senza fondamento serio, delle ragioni della tutela sociale. È un'eccezione che mettiamo là per spirito di imitazione di altre nazioni, senza che ve ne sia bisogno.

Ripeto che non propongo un emendamento, perchè non vorrei turbare l'unanimità, che desidero raccolga questo disegno di legge; ma è un voto che esprimo all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Falaschi ha facoltà di parlare.

FALASCHI. Io mi proponeva di richiamare l'attenzione del relatore e del ministro sopra due modeste considerazioni, quando veniva in discussione l'articolo primo, ma, dato l'andamento che ha preso la discussione per parte di alcuni egregi colleghi, i quali hanno parlato finora di questo argomento, credo opportuno di dire subito brevi parole richiamando appunto la Camera a considerare se anche in linea di coordinamento e per maggiore chiarezza le disposizioni che si tratta di votare sulla base del disegno della Commissione, non esigano una qualche modificazione almeno di forma, che vorrà poi dire miglioramento sostanziale se rappresenterà precisione maggiore di linguaggio legislativo.

Per esempio: si accenna agli articoli 338 e 339 del codice penale; io penso che forse sarebbe più esatto limitarsi a parlare dell'offesa al pudore prevista nell'articolo 339. Infatti l'articolo 339 prevede appunto l'offesa al pudore pubblico mediante la distribuzione o offerta in vendita di scritti o stampati o altri segni rappresentativi del pensiero; mentre l'articolo 338 prevede l'offesa che taluno faccia al pudore e al buon costume con atti che non cadano sotto il disposto degli articoli precedenti, i quali contemplano la violenza carnale ed altri reati del tutto estranei alla materia in discussione.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Non solo atti, ma anche oggetti.

FALASCHI. Non so se mi abbia tradito la memoria, ma il testo del codice penale che ho sotto occhio, all'articolo 338 dice: « Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, offende il pudore o il buon costume con atti commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi ».

È un semplice dubbio che io sottometto all'onorevole ministro, al relatore, e alla Camera, ma mi pare che l'articolo 338 del codice penale in questa disposizione sia proprio fuori di luogo. Invece l'articolo 339, se non m'inganno, regola intera la materia, giusta l'articolo 17 dell'Editto Albertino, che, per le disposizioni di coordinamento, fu poi rifiuto nel codice penale.

Infatti l'articolo 339 del codice dispone: « Chiunque offende il pudore con scritture, disegni, o altri oggetti osceni (ecco gli oggetti!) sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la reclusione ecc. ».

Un secondo ed ultimo dubbio che io accenno, e che forse potrebbe trovare concordi l'onorevole Di Stefano ed altri colleghi favorevoli al suo emendamento, è questo:

Se si tratta di stampati nei quali si ravvisa un delitto contro il pudore, la nuova legge intende di autorizzare un vero sequestro preventivo?

O non sarebbe più opportuno tener fermo anche per questo caso il concetto fondamentale di questo disegno, formulando una duplice eccezione alla regola assoluta, che l'onorevole relatore ha espresso nella prima parte dell'articolo? La duplice eccezione per me si concepirebbe così: « Quando il pubblico ministero trova di dovere esercitare l'azione penale, perchè ravvisa reato nella pubblicazione di uno stampato o nella diffusione di un altro degli oggetti contemplati nell'Editto della stampa, il pubblico ministero promuove l'azione penale e contemporaneamente provoca dal giudice istruttore un ordine di sequestro. Se si tratta di delitti contro il pudore, il sequestro si estende a tutti gli esemplari, a tutti gli oggetti; se si tratta di altri reati commessi col mezzo della stampa, allora si limita a tre copie soltanto ».

Ecco, a mio modesto avviso, un modo di circondare di maggiori garanzie la disposizione del secondo capoverso, pur conservandone lo spirito informatore, rendendo anche più chiara la dizione della legge, la

quale, in me almeno, lascia qualche incertezza circa l'autorità competente ad ordinare ed eseguire il sequestro, quando si tratti di stampati ed altri oggetti, che offendano il pudore pubblico.

Se, invece, fosse detto dopo il primo capoverso, che alla regola ivi sancita si fanno due sole eccezioni, per le quali il pubblico ministero, promovendo l'azione penale, provoca dal giudice istruttore il sequestro limitato per una eccezione a tre soli esemplari, esteso per l'altra a tutti gli esemplari od oggetti, credo che sarebbe più chiaramente espresso il pensiero del relatore e del ministro, e che questa legge potrebbe essere accolta anche dalla giurisprudenza senza quelle incertezze, che a qualche collega faceva temere, per abusi eventuali di interpretazione da parte dei magistrati, il ritorno alla legge ora vigente che la Camera intende emendare.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Non si può procedere al sequestro della edizione degli stampati di tutte le manifestazioni del pensiero, contemplate nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, se non per sentenza definitiva del magistrato.

È fatta eccezione per tutti gli esemplari degli stampati ed oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore, a sensi degli articoli 338 e 339 del codice penale, nel qual caso entro il termine di ventiquattro ore si dovrà dal giudice istruttore o dal pubblico ministero promuovere l'opportuno procedimento penale.

In ogni caso il giudice istruttore o il pubblico ministero, potrà procedere al sequestro di tre copie od esemplari dello stampato od oggetto incriminato.

A questo articolo primo vi sono due emendamenti, che furono presentati dall'onorevole Di Stefano, sottoscritti da dieci deputati.

Uno consiste nel modificare l'ultimo comma come segue:

« Nel caso contemplato dal primo alinea il pubblico ministero o il giudice istruttore potrà sequestrare tre copie od esemplari degli stampati ed oggetti incriminati, ove sia stato omissso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 41 dell'Editto sulla stampa ».

Vi è poi l'altro emendamento al secondo comma, che consiste nell'aggiungere: « per citazione direttissima ».

La Commissione lo accetta?

FAELLI, *relatore*. Io personalmente sì.

Nel sostenere il disegno di legge nel seno della Commissione io aveva fatto alcune aggiunte dirette ad affrettare il procedimento; senonchè la maggioranza della Commissione le ha respinte. Io quindi, come persona, le potrei accettare; ma, come relatore della Giunta, debbo dire che è consegnata in verbale una diversa deliberazione. Me ne

rimetto dunque alla Camera, e soprattutto all'onorevole ministro guardasigilli. Se accetterà questo emendamento lo voterò insieme con lui di gran cuore.

PRESIDENTE. Porrò a partito l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, perchè al secondo comma, ove è detto: « si dovrà dal giudice istruttore o dal pubblico ministero promuovere il procedimento penale », si aggiunga: « per citazione direttissima ».

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo emendamento.

(È approvato).

Ora viene il secondo comma, che è quello proposto dalla Commissione ed è il seguente: « In ogni caso il giudice istruttore o il pubblico ministero potrà procedere al sequestro di tre copie od esemplari dello stampato od oggetto incriminato ».

Invece l'onorevole Di Stefano e dieci deputati propongono questa dizione:

« Nel caso contemplato dal primo comma il giudice istruttore o il pubblico ministero potranno confiscare tre copie od esemplari dello stampato od oggetti incriminati, ove sia stato omissso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 42 dell'editto della stampa ».

Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Poichè la sostanza collima colle mie idee, non ho difficoltà; faccio soltanto una questione di forma e di correttezza di dizione. Il dire « Nel caso » è inesatto riferendosi ad un divieto generale. E non si può dire « Nel caso del primo comma ». Quale caso? Se anzi il primo comma non fa che dire che è vietato sempre il sequestro! Bisognerebbe dunque trovare un'altra forma; dire la stessa cosa, ma in altro modo; ad esempio: « Non si può procedere al sequestro della edizione di stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero, se non per sentenza definitiva del magistrato »; e poi aggiungere: « può sempre il pubblico ministero procedere al sequestro di tre copie nel caso che il gerente o l'editore o il proprietario non abbiano ottemperato agli articoli 7 e 42 ». Perchè lo scopo dell'apprensione degli stampati è per il caso, in cui il gerente non abbia soddisfatto l'obbligo di presentare la prima copia. (*Interruzioni — Conversazioni*).

Ma, se parliamo in cento, non potremo intenderci! La stessa disposizione è nella legge francese. Anche la legge francese, che abolì il sequestro dei giornali, ha conservato la facoltà di apprendere tre copie degli stampati, quando lo stampatore, l'editore, il gerente non abbiano ottemperato all'obbligo della presentazione.

Io quindi pregherei, non avendo difficoltà di accettare l'emendamento, di dargli la forma, che ho accennato.

FAELLI, *relatore*. Sarebbe un riferirsi a nulla dicendo: nel caso!

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Precisamente, sarebbe riferirsi a nulla!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro, relativamente alla necessità di trovare una forma, che possa togliere la contraddizione apparente, che nascerebbe dalla nuova dizione del secondo capoverso dell'articolo primo.

Avevo pensato di ripararvi, facendo una trasposizione nell'articolo, cioè facendo seguire il secondo capoverso alla prima parte di esso. Pertanto, l'articolo verrebbe così concepito: « Non si può procedere al sequestro degli stampati... contemplati nell'Editto della stampa 26 marzo 1848, se non per sentenza definitiva del magistrato. Però il giudice istruttore e il pubblico ministero potrà sequestrare tre copie dello stampato o dell'oggetto incriminato, ecc. ».

In tal modo, sarebbe eliminato ogni inconveniente, e la dizione sarebbe chiara. Occorrerebbe, poi, coordinare il testo dell'articolo nella seconda parte per renderlo omogeneo ed evitare qualsiasi dubbio sulla retta interpretazione di esso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Graffagni.

GRAFFAGNI. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sulla prima parte dell'articolo primo, e cioè sulla espressione « se non per sentenza definitiva del magistrato ». Vorrei che si cambiasse questa espressione e si dicesse « per sentenza passata in giudicato ». In tal modo non potrà nascere alcun dubbio. Ancora ieri, nell'ultimo numero della *Giurisprudenza* di Torino, si trova una sentenza, che ha detto che si potevano ritenere come definitive le sentenze, per le quali era possibile il ricorso in Cassazione.

Quindi è meglio togliere ogni dubbio. E poi la parola della legge è quella di *cosa giudicata*; infatti abbiamo nel codice due disposizioni, con le quali si è voluta stabilire la irrevocabilità delle sentenze, nelle quali si è detto « sentenza passata in giudicato »; e sono le disposizioni riguardanti la cancellazione delle ipoteche, e il matrimonio da seguire dopo respinte le opposizioni.

L'articolo dice: « non si può procedere al matrimonio quando visia stata opposizione, che quando l'opposizione è stata rigettata con sentenza, passata in giudicato ».

Così per la cancellazione delle ipoteche (i colleghi lo sanno meglio di me) non si può

procedere a questa formalità se non quando sia stata ordinata con sentenza passata in giudicato. Perché si è voluto essere ben sicuri che non avvenisse di poter impedire la celebrazione di un matrimonio, e che poscia potesse essere annullata una sentenza che avesse respinto le opposizioni al matrimonio stesso; e così pure, che non potesse essere cancellata una ipoteca che una sentenza decidesse che non si dovesse cancellare. Quindi, per impedire qualunque equivoco, invece di dire: *sentenza definitiva del magistrato*, direi: *sentenza passata in giudicato*.

BARZILAI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BARZILAI. Confortato dalle parole di molti colleghi, credo di riprendere il concetto accennato nelle poche parole dette poc' anzi, cioè di proporre addirittura l'abolizione di questo capoverso, il quale assolutamente non risponde alla pratica. La logica trascina; perchè, se cominciamo ad accettare le distinzioni, allora di distinzioni se ne possono fare di vario genere, per stabilire il grado di pericolosità o di offesa, che uno stampato può recare a questo o quel diritto, a questo o quel sentimento. Se ci ispiriamo ad un concetto di repressione, sostituito ad ogni forma di prevenzione, l'eccezione per i reati contro il buon costume non ha ragione d'essere. Non è logico; è contraddittorio!

Per queste ragioni, osservando anche, praticamente, che gli autori di questi reati contro il costume essendo speculatori, temono moltissimo il processo e le conseguenze del processo, e quindi da un processo fatto rapidamente sono abbastanza minacciati, io, insieme con altri nove colleghi, propongo addirittura l'abolizione del capoverso.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*.! Faccio osservare che non c'è nessuna legislazione, nemmeno nei paesi più avanzati, che non abbia serbato questa cautela: per la possibilità d'impedire la diffusione di oscenità.

MIRABELLI. In America no.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. In America, hanno qualche altro sistema, onorevole Mirabelli, e non sempre si curano della legalità.

BARZILAI. Mandano via Gorki dagli alberghi, perchè passeggia con una signora!

SACCHI, ministro di grazia e giustizia. Non discutiamo di questo.

Dico all'onorevole Mirabelli che anche negli Stati Uniti di America, si ammette e si eseguisce il sequestro, in caso di offesa al pudore. Non parliamo dell'Inghilterra, e nemmeno dell'ultima legge francese, la quale ha conservato espressamente questa cautela. Vi sono stampe, oscenità, pubblicazioni pornografiche, che si deve impedire che si diffondano. (Approvazioni). Io quindi (non ne faccio certamente una questione di fiducia; decida la Camera come vuole) credè che non ci sia nessuna ragione di allontanarci da questa, che è la norma costante di tutte le legislazioni.

L'essere citato piuttosto un articolo che un altro, è indifferente.

Se si crede che basti citare l'articolo 339 del Codice penale, per conto mio, non ho difficoltà da opporre, e non l'avrà neppure la Commissione; ma almeno rimanga questa cautela, che può effettivamente impedire il diffondersi di oscenità, che, credete pure, offendono il senso morale di chiunque. Quindi, per conto mio, non accetto l'emendamento proposto.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

TURATI. Mi permetta la Camera, con tre sole parole, di associarmi alla proposta dell'onorevole Barzilai. Le argomentazioni del guardasigilli hanno una portata molto maggiore di quella, che egli stesso voglia attribuirvi. Come già notava l'onorevole Barzilai, la logica trascina ad estendere la portata del divieto; e da questa estensione potremmo essere indotti a respingere il disegno di legge: cosa che tutti siamo d'accordo a non voler fare. Perchè non soltanto in linea di buon costume, ma in linea di quistioni politiche, di ogni genere di questioni, vi sono stampe che tutti saremmo d'accordo, nel determinato caso, che sarebbe bene impedirne la diffusione. Dunque, mettendo sul conto tutti gli abusi a cui la facoltà del sequestro può dar luogo, calcolando che i danni, provenienti dalle coazioni del pensiero sono sempre maggiori dei danni che possono derivare dalla illimitata libertà, dalla libertà senza limiti (adopero una frase che non spiacerà al banco del Governo), noi temiamo di poter affrontare i minori danni per evitarne maggiori. Ora mi preoccupo anzitutto della mentalità della magistratura italiana, per la quale ho il rispetto che si deve. Ma vedo che in Italia e del resto anche fuori, nel-

l'America, nell'Inghilterra, tutte le più grandi concezioni del genio sono messe all'indice da magistrati che s'ispiravano a concetti puritani, religiosi, metafisici. Anche recentemente romanzi di Zola erano vietati sotto il pretesto di offesa contro il buon costume; erano sequestrati capolavori del genio francese, il famoso romanzo *Madame Bovary*. (Interruzione del deputato Barzilai). È sempre la solita foglia di fico, con cui si crede di salvare l'innocenza delle nostre fanciulle e delle nostre donne, che tanto spesso potrebbero dare lezioni a noi di fisiologia!

Ed è appunto per questo che proponiamo l'abolizione di questo comma come reazione contro tutte queste ipocrisie, perchè ipocrisia è questo ossequio formale al sentimento della decenza, perchè in fondo tutti possiamo dire che può essere la vita proba anche se lasciva è la pagina.

Perchè tutti possiamo dire che bisognerà abolire tutte le letterature e le arti, se dobbiamo vedere con la fantasia del prete le cose, che domandano alla luce il loro giudizio, e alla posterità un giudizio d'appello e in cassazione, a rivendicazione contro i sequestri, che furono fatti con forme più o meno legali.

Quindi credo che, partendo dai concetti da cui erano guidati altri guardasigilli (e questo è il merito dell'attuale ministro, d'aver fatto quello che gli altri non facevano, per essere coerente a sè stesso), credo dunque che gli faremmo in fondo un piacere, di cui ci sarà grato, se sopprimessero il capoverso, che chiamerò della foglia di fico, tanto che noi abbiamo visto come la sua dichiarazione sia molto più intelligente di quello che volesse parere.

Ha detto infatti: non faccio questione di Gabinetto. Cadere, in fondo, sopra una questione, sulla quale avrebbe il plauso di tutti i bacchettoni e dei preti, sarebbe un cattivo cadere. Quindi ha messo le mani avanti, e ha fatto benissimo. (Bravo!)

PRESIDENTE. Vuol parlare, onorevole relatore?

FAELLI, relatore. Non intraprendo una discussione artistica e letteraria con i preopinanti, ma ho un preciso mandato dalla Commissione. Si è venuto anche ai voti nel seno della Commissione su questa materia, e sono prevalsi i criteri, che ha svolti or ora il guardasigilli. La Commissione quindi si rimette a quanto ha detto il guardasigilli.

PRESIDENTE. È contraria dunque la

Commissione alla soppressione del secondo comma?

FAELLI, *relatore*. Sissignore.

GRAFFAGNI. Io avevo proposto un emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. Ella sa che l'emendamento, per potere essere messo in votazione, deve essere sottoscritto da dieci deputati.

GRAFFAGNI. Ma l'accettano tutti! Si tratta di cambiare le parole « *sentenza definitiva* » in « *sentenza irrevocabile* ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta?

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Non è allora che un suo desiderio, onorevole Graffagni!

GRAFFAGNI. È un desiderio accettato da tutti.

PRESIDENTE. Ma se l'onorevole ministro non l'accetta!

GRAFFAGNI. È una cosa semplicissima. Io pregherei di cambiare le parole « *sentenza definitiva* » in « *sentenza irrevocabile o passata in giudicato* ».

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Ma se è già detto nel codice penale che la sentenza definitiva porta sempre la confisca di tutto ciò che è servito al reato! (*Conversazioni animate*).

PRESIDENTE. Dunque pongo a partito il primo comma dell'articolo primo che termina alle parole: « *sentenza definitiva del magistrato* ».

(È approvato).

Ora viene il secondo comma, con la modificazione proposta dall'onorevole Di Stefano ed accettata dal Governo e dalla Commissione; così concepito:

« È fatta eccezione per tutti gli esemplari degli stampati ed oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore, a sensi degli articoli 338 e 339 del codice penale, nel quale caso entro il termine di 24 ore si dovrà dal giudice istruttore o dal pubblico ministero promuovere l'opportuno procedimento penale per citazione direttissima ».

L'onorevole Barzilai, insieme con altri dieci deputati, propongono la soppressione di questo secondo comma, non accettata dal Governo, nè dalla Commissione.

Pongo a partito questo secondo comma. Coloro, i quali intendono votare la soppressione proposta dall'onorevole Barzilai, voteranno contro.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Viene ora il terzo comma. L'onorevole Di Stefano propone il seguente comma sostitutivo:

« Nel caso contemplato nel primo alinea del presente articolo, il giudice istruttore od il pubblico ministero potrà sequestrare tre copie od esemplari dello stampato od oggetto incriminato, ove sia stato omissso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 42 dell'editto sulla stampa ».

Onorevole ministro, l'accetta?

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiariamo bene la cosa. Qui si tratta semplicemente di una questione di forma. Invece del terzo comma dell'articolo, col l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, questo terzo comma diventa una continuazione del comma primo. Ma allora bisogna alle parole « In ogni caso » sostituire la parola « Però ».

PRESIDENTE. Se non mi mandano la proposta formale, non so che cosa porre a partito!

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A me pare che l'onorevole Di Stefano proponga che questo terzo comma diventi la continuazione del primo comma già approvato. Ma allora bisogna cambiare le parole « In ogni caso » nella parola « Però ».

PANSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANSINI. Io credo che si debba togliere la facoltà, che si vuol dare al pubblico ministero, di procedere al sequestro; perchè mi sembra che si dia al pubblico ministero una attribuzione che non esiste in nessun codice. Il pubblico ministero può chiedere il sequestro, ma non procedere al sequestro, come può fare il giudice istruttore.

PRESIDENTE. Debbo fare osservare che, essendo stato approvato già il secondo comma, non possiamo tornare indietro a portare modificazioni al primo comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Il secondo comma dell'articolo, come l'emendamento Di Stefano, sono stati ormai approvati dalla Camera. Questo emendamento poi, in sostanza, non è che la trasposizione dell'ultima parte dell'articolo in continuazione del primo comma. In ordine al pubblico ministero l'onorevole Pansini proporrebbe un emendamento. (*Interruzione*

del deputato Pansini). Abbia pazienza, onorevole Pansini, e vedrà che ho capito benissimo. Lei vorrebbe che si togliesse al pubblico ministero la facoltà di procedere al sequestro delle tre copie, perchè, dice l'onorevole Pansini, tale facoltà non è ammessa in alcuna legislazione.

PANSINI. In casi normali.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. L'articolo è già stato approvato così come è; e secondo il nostro regolamento non si potrebbe veramente più parlarne. Ma per acquietare l'onorevole Pansini e per sottrarre me stesso allo scrupolo di avere modificata qualunque facoltà del pubblico ministero, sebbene non abbia affatto orrore per il magistrato che rappresenta la società, osservo e ricordo al collega Pansini che in tutti i codici di procedura penale è data facoltà al pubblico ministero, in casi di urgenza, di apprendere tutto ciò che può servire a dar la prova del reato. E le tre copie soggette a sequestro non si concedono che a questo fine, ove l'editore non abbia egli stesso fornita la prova del reato. Ma tutto ciò non si riduce che all'esercizio della facoltà già sancita nell'articolo 46 del Codice di procedura penale, che contiene le facoltà riconosciute per la flagranza di reato al pubblico ministero. (*Commenti*).

PANSINI. Ma lì è data in via eccezionale, qui sarebbe concessa in via normale, e ciò sarebbe assurdo. Mi trovo più volentieri d'accordo col Codice, che contempla soltanto i casi eccezionali e di vera urgenza. (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. S'intende dunque che l'emendamento dell'onorevole Di Stefano è in sostituzione del terzo comma dell'articolo e prenderà posto subito dopo il primo comma.

Chi approva questo terzo comma con l'emendamento dell'onorevole Di Stefano e con la relativa trasposizione è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo primo nel suo complesso.

(È approvato).

Articolo 2. « Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto. (*Conversazioni generali*).

Ma facciamo silenzio un momento! Desidera parlare, onorevole relatore?

FAELLI, *relatore*. L'emendamento Di Stefano or era approvato dalla Camera rende necessaria una lieve variazione nel secondo comma dell'articolo. Perchè ivi dice: « è fatta eccezione, ecc. » Ora, essendo portato l'emendamento Di Stefano dopo il primo comma, ossia essendo portato dopo il primo comma ciò che si riferisce al sequestro delle tre copie, è evidente che l'eccezione si riferirebbe anche a questa parte, che si è venuta ad aggiungere al primo comma dell'articolo stesso.

Per questa ragione, o la Camera immediatamente approva qualche modificazione alla forma del secondo comma, oppure dà facoltà alla Commissione e al ministro di coordinare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Domani, prima della votazione segreta, la Commissione riferirà sul coordinamento, a termini del regolamento.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Ci metteremo d'accordo.

Presentazione di due disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

MAINONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare alla Camera due disegni di legge, uno sul personale civile dei depositi allevamento cavalli, e un altro per modificazioni al vigente testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi agli Uffici.

Sui lavori parlamentari.

GIOLITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIOLITTI. Ho sentito che il ministro della guerra ha presentato alcuni disegni di legge relativi all'ordinamento dell'esercito. Desidererei di sapere per qual ragione egli non ha chiesto che siano mandati alla Commissione incaricata di studiare, per domanda del Governo stesso, tutti i disegni di legge militari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MAINONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Non ho detto che vadano nè da una parte nè dall'altra (*ilarità*); lascio che vadano dove vogliono. (*Si ride*). Un disegno di legge riguarda l'aumento di un generale dell'arma dei carabinieri, chiesto dal ministro dell'interno. Quindi mi pare che possa andare benissimo alla Giunta gene-

rale del bilancio perchè non è un cambiamento di organico.

GIOLITTI. Ho fatto questa domanda perchè l'onorevole Presidente aveva dichiarato che sarebbero andati agli Uffici.

PRESIDENTE. Perchè in via normale vanno agli uffici.

GIOLITTI. Perciò io domandavo...

MAINONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Per me è indifferente, faccia la Camera come crede.

PRESIDENTE. Se ci fosse stata una proposta.

GIOLITTI. Permetta; c'era stata una proposta del presidente del Consiglio di mandare ad una Commissione sola tutti i disegni di legge che riguardavano l'ordinamento dell'esercito.

MAINONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Dei due disegni di legge uno riguarda la pensione ai butteri dei depositi di allevamento e questa è proprio una questione di bilancio, l'altro, come ho già detto, riguarda l'aumento di un generale, che è necessario per l'ispezione ai carabinieri.

PRESIDENTE. Qual'è dunque la proposta?

MAINONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Allora domando che questi due disegni di legge siano inviati alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, si intenderà che questi due disegni di legge sieno trasmessi alla Giunta generale del bilancio.

(Così rimane stabilito).

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho chiesto di parlare per un argomento affine a quello sollevato dall'onorevole Giolitti. Faccio osservare che manca un commissario alla Giunta a cui sono deferiti tutti i disegni di legge militari. Ora, poichè è molto il lavoro di quella Giunta, pregherei la Camera di sostituire questo commissario.

Una voce. Il Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, secondo prescrive il regolamento, le Commissioni possono lavorare e riferire ancorchè ridotte a due terzi. Occorrerebbe

che la Commissione stessa o il suo presidente manifestasse il desiderio che la Commissione fosse completa, perchè la proposta del presidente del Consiglio avesse seguito.

SONNINO-SIDNEY, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Propongo appunto alla Camera di fare questa sostituzione al più presto per accelerare i lavori della Commissione. Veda la Camera se vuol deferire la nomina al Presidente.

GUARRACINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GUARRACINO. Sento il bisogno di dare uno schiarimento.

Vengo ora dalla Commissione e debbo dire che essa ha manifestato il desiderio di avere un altro commissario per essere al completo.

DI STEFANO. Faccio la proposta che la nomina sia deferita al Presidente.

Voci. Sì, sì, il Presidente!

PRESIDENTE. L'onorevole Guarracino riferisce che la Commissione incaricata dell'esame dei disegni di legge militari ha espresso il desiderio che sia nominato il commissario che manca. Ora l'onorevole Di Stefano ed altri propongono che sia questa nomina deferita al Presidente.

Pongo a partito questa proposta dell'onorevole Di Stefano ed altri.

(È approvata).

GALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GALLINI. D'accordo con l'onorevole guardasigilli, prego l'onorevole Presidente di inscrivere nell'ordine del giorno della seduta di domani o di dopodomani lo svolgimento di una mia proposta di legge sull'avvocatura dei poveri.

PRESIDENTE. Sarà iscritto nell'ordine del giorno della seduta di dopodomani.

Come la Camera ha inteso, è stato deliberato che per la seduta di domani si iscriva nell'ordine del giorno innanzi tutto il disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e poi quello intorno alle maggiori spese del Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di accelerare la relazione sul bilancio dei lavori pubblici. Avverto nuovamente che domani è convocata la Giunta generale del bilancio; nutro fiducia che essa potrà deliberare intorno a due o tre relazioni di bilanci e così sarà appagato il desiderio dell'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. La ringrazio.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VISOCCHI, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto interroga il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle nuove invasioni della legittima proprietà privata nel Lazio.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'istruzione pubblica per sapere le ragioni della ritardata presentazione del disegno di legge, per il riordinamento delle scuole universitarie di Bari, Aquila, Catanzaro.

« Pansini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere quando intenda sottoporre all'esame della Camera il disegno di legge sulla caccia già approvato dal Senato.

« Callaini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se fra i lavori ferroviari di prossima esecuzione saranno comprese le opere indispensabili nella maggior parte delle stazioni fra Chivasso e Casale e specialmente in quelle di Trino e Palazzolo Vercellese insistentemente reclamate da quelle amministrazioni comunali.

« Fracassi ».

« Interroghiamo il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui fatti di Callimera.

« Costa, Turati, Ferri Enrico, Cabrini, Morgari, Berenini, Zerboglio, Gatti, Masini, Aroldi ».

« Interroghiamo il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della marina sull'atteggiamento e i provvedimenti del Governo di fronte allo sciopero dei lavoratori del mare dipendenti dalla navigazione generale.

« Cabrini, Turati, Costa, Morgari, Montemartini, Zerboglio, Berenini, Ferri Enrico ».

« Il sottoscritto interroga i ministri delle finanze e dell'interno per sapere se, per la imminente stagione delle febbri, intendono utilizzare i proventi, già accumulatisi, del chinino di Stato, destinandoli a diminuire, con opportuna organizzazione, le cause della malaria nelle provincie che ne sono più infette.

« Celli ».

« Il sottoscritto interroga i ministri dell'interno e delle finanze per sapere quando intendano mettere in commercio i cioccolattini di chinino di Stato, che molteplici e unanimi prove sperimentali e cliniche assicurano pienamente, essere preziosi per combattere la malaria dei bambini.

« Celli ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione.

CABRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI. Desidererei sapere se il presidente del Consiglio ed il ministro della marina possono rispondere subito ad una interrogazione, che io ed altri colleghi abbiamo presentata intorno allo sciopero del personale della Navigazione generale.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Posso rispondere molto brevemente. L'altro ieri a Palermo, essendosi verificato uno sciopero nel personale a bordo del piroscafo postale *Colombo*, il prefetto credette per assicurare li per li il servizio, di pregare il comandante della regia nave *Euridice* di sbarcare dalla nave ed imbarcare sul *Colombo* una parte dei marinai dei regi equipaggi; ieri poi chiese anche per il *Marco Polo* sei marinai dei regi equipaggi, mentre per il resto si era provveduto con marinai borghesi.

Io ho telegrafato al prefetto invitandolo, d'accordo col ministro della marina, a non adoperare marinai della regia marina a bordo dei piroscafi postali, non ritenendo corretto che la regia marina si intrometta nelle questioni tra la Navigazione generale ed i suoi equipaggi; ed invitandolo altresì ad assicurare l'ordine pubblico ed a garantire la libertà del lavoro.

La regia marina potrà provvedere diret-

tamente ai servizi pubblici d'urgenza, al trasporto della posta; ma non più di questo.

Credo con ciò di aver risposto alla parte essenziale della interrogazione dell'onorevole Cabrini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini, per dichiarare se sia soddisfatto.

CABRINI. L'atto compiuto dal prefetto di Palermo, di far fare, cioè, il *krumiro* ai marinai della regia marina (*Oh! oh!*), si presentava come un sintoma di deviazione dalla linea politica, che il Ministero ha dichiarato di voler seguire; una deviazione dalla linea seguita nobilissimamente dal Ministero Zanardelli-Giolitti di fronte allo sciopero del personale della Navigazione generale in Genova del 1901. Prendo atto delle parole dell'onorevole presidente del Consiglio, in quanto esse suonano sconfessione dell'atto del prefetto di Palermo, e mi auguro che anche in questa battaglia i nostri marinai ed il Governo non entrino a far da comparì alla Navigazione generale.

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione.

La seduta termina alle ore 18.25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Vendita di un terreno demaniale a Tunisi. (372)

Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, ripartizioni di stanziamenti ed approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906. (348 e 348 bis)

Approvazione della convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 28 giugno 1897, sottoscritta a Roma il 16 febbraio 1906. (373)

Distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago e costituzione in comune autonomo. (383)

Proroga del termine prescritto dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1905 relativa ai provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir). (347)

Aumento della dotazione della Camera dei deputati, per l'esercizio finanziario 1905-906. (303)

Transazione tra il Regio Governo e la Società di Navigazione generale italiana per una spedizione nell'Oceano indiano sul piroscafo *Paraguay* nel 1890-91. (334)

Abolizione del sequestro preventivo dei giornali. (360)

Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (227)

4. Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1905-906 al 1920-921. (305, 305-bis, 305-ter)

5. Disposizioni per la leva sui nati nel 1886. (352)

6. Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo. (316)

7. Stanziamento di lire 140,000 in uno speciale capitolo, della parte straordinaria, del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-1906 distinto col n. 45-*quater* e con la denominazione « Spese per la Macedonia ». (333)

8. Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1905, n. 400, per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani: (377) (*Urgenza*)

9. Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate. (237) (*Approvato dal Senato*).

10. Concorso nella spesa per l'Esposizione agraria di Catania nel 1906. (340)

11. Istituzioni di sezioni di pretura e modificazioni delle circoscrizioni mandamentali. (84)

12. Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di perito agrimensore. (71)

13. Sull'esercizio della professione di ragioniere. (99)

14. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Ferri Enrico per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa. (90)

15. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe. (238)

16. Conferimento per titoli del diploma di direttore didattico nelle scuole elementari. (249)

17. Sui professori straordinari delle re-

gie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253. (217)

18. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Todeschini pel reato di cui all'articolo 1° della legge di pubblica sicurezza. (306)

19. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia il 16 giugno 1903 contro il deputato Todeschini per diffamazione a mezzo della stampa. (260)

20. Modificazione dell'articolo 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (246)

21. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Morgari per istigazione a delinquere commessa per mezzo della stampa. (257)

22. Impianto di fili aerei di trasporto. (197)

23. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie. (124)

24. Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza. (110)

25. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Merzi per lesioni personali. (258)

26. Rinnovazione integrale dei Consigli comunali e provinciali, e modificazione dei termini per la revisione delle liste elettorali. (397)

27. Istituzione di un Ispettorato del lavoro e delle industrie. (326)

28. Concessione a favore della Cassa Pia di previdenza dell'Associazione della Stampa italiana in Roma. (406)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Licenziata per la stampa il 7 maggio 1906.

Roma, 1906 — Tip. della Camera dei Deputati.

